

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

175.

SITZUNG

12-2-1964

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA



INDICE

Disegno di legge n. 94:

« Approvazione dello Statuto del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale dipendente dagli enti locali nella Regione » (rinviato dal Governo)

pag. 5

Mozione dei cons. Canestrini, Nardin, Raffaelli, Paris, Toscana e Gabrielli, riguardante la vertenza fra le maestranze e la ditta « Rovertex » (Cantoni) di Rovereto

pag. 18

Disegno di legge n. 143:

« Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie »

pag. 30

Interrogazioni e interpellanze

pag. 38

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 94:

« Genehmigung der Satzung des Fürsorge- und Ruhestandsfonds für das bei Gebietskörperschaften in der Region angestellte Personal » (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 5

Beschlußantrag der Regionalratsabgeordneten Canestrini, Nardin, Raffaelli, Paris, Toscana und Gabrielli über den Streitfall zwischen der Belegschaft und der Firma « Rovertex » (Cantoni) in Rovereto

Seite 18

Gesetzentwurf Nr. 143:

« Maßnahmen zur Förderung der Suche nach Erzlagerstätten »

Seite 30

Anfragen und Interpellationen

Seite 38

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10,18.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 4-2-1964.

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Chi prende la parola sul processo verbale? Nessuno, il verbale è approvato.

La Giunta invita il Presidente del Consiglio e i signori consiglieri alla proiezione di un film sulla caccia e la pesca, domani, al cinema « Capitol » alle ore 11.

Comunico che il Commissario del Governo ha informato che sono stati visti i seguenti disegni di legge:

— n. 144, « Provvidenze per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti aerei in servizio pubblico »;

— n. 134, « Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di consorzi previsti dalla l.r. 7 marzo 1963, n. 10 »;

— n. 147, « Nuove provvidenze per promuovere e potenziare l'irrigazione »;

— n. 159, « Estensione dell'assegno mensile di cui alla l.r. 19 luglio 1962, n. 12, ai coltivatori diretti ed agli artigiani e modifiche della legge stessa ».

È stato presentato il seguente nuovo disegno di legge n. 167: « Modifica all'art. 34 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali », a firma dei consiglieri regionali Benedikter, Dalsass e Brugger.

È stata presentata una mozione a firma dei consiglieri Raffaelli, Nicolodi, Paris e Vinante riguardante una riunione di partito avvenuta nella sede della Giunta regionale.

Sono state presentate le seguenti interrogazioni da parte del cons. Toscana: n. 237 all'Assessore ai lavori pubblici sul tracciato dell'autostrada del Brennero nell'ambito della regione, e n. 238 al Presidente della Giunta regionale sul funzionamento degli accertamenti e delle riscossioni delle imposte nel territorio della Regione, chiede risposta scritta.

L'ultima volta avevamo deciso di finire la discussione del disegno di legge n. 94, di trattare poi la mozione sulla « Rovertex », quindi

il disegno di legge n. 117 e infine le interrogazioni e le interpellanze. Nel frattempo, il dott. Schatz ha presentato la richiesta di trattare subito la legge n. 117 e il cons. Benedikter quella sulle elezioni del Consiglio regionale.

È chiaro, però, che non possiamo trattare tutto entro oggi; d'altra parte domani dovrà iniziare la discussione del bilancio.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe als Vorsitzender der zuständigen Kommission den Präsidenten des Regionalrates ersucht, im Einvernehmen mit dem Regionalausschuß das rückverwiesene Gesetz über die Regionalwahlen sofort zu behandeln. Die Kommission hat es bereits wiederum wegen der dreijährigen Seßhaftigkeit überprüft und wenn es nicht sofort wieder verabschiedet wird, um in Kraft treten zu können, dann ist nicht mehr genügend Zeit, um die Wählerlisten nach der Seßhaftigkeitsklausel zu berichtigen. Es ist deshalb eine Notwendigkeit, das Gesetz zu verabschieden, wenn man will, daß es für die kommenden Regionalwahlen überhaupt noch Anwendung findet. Ich habe mich hier nicht nur zum Sprecher der Kommission, sondern auch des Regionalausschusses gemacht.

(Come presidente della commissione competente ho chiesto al Presidente del Consiglio di trattare immediatamente, d'accordo con la Giunta, la legge sull'elezione del Consiglio regionale rinviata dal Governo.

La commissione ha già riesaminato la legge in discussione per quanto concerne la residenza triennale: essa dovrà essere approvata ed entrare in vigore immediatamente altrimenti non ci sarà più tempo di rivedere le liste elettorali in base alla clausola della residenza. Se si vuole che la legge sia applicata

nelle future elezioni regionali, bisognerà che essa sia approvata subito. Quello che esprimo non è soltanto il parere della commissione ma anche quello della Giunta.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Signor Presidente, non sottovaluto le ragioni per cui alcuni colleghi si dichiarano perplessi sul mantenimento dell'ordine del giorno così com'era stato concordato. Ma mi sembra che non siano state qui esposte ragioni tali da dover consigliare di non mantenere quest'ordine nei nostri lavori. Io mi permetto di ricordare, come primo firmatario della mozione sulla « Rovortex », che questa mozione porta la data del 3 dicembre dello scorso anno. Orbene, questa mozione doveva essere discussa subito, quando la situazione era ancora calda; oggi lo è per un altro verso. Non mi sembra perciò giusto che certe mozioni importanti giacciono nel cassetto senza essere discusse per oltre due mesi, tanto più che quando si sa che l'argomento verrà esaurito in brevissimo tempo.

Quindi, sia per mantenere fede all'impegno preso, sia perché il Consiglio dia prova di coerenza — anche perché noi ci siamo preparati per discutere sulle cose che erano state annunciate —, e sia soprattutto perché una mozione che noi riteniamo di grande importanza non sia ancora preterita, io insisto perché la mozione sulla « Rovortex » sia deliberata in mattinata.

PRESIDENTE: Intanto finiamo il disegno di legge n. 94; poi riunirò i capigruppo per decidere.

Disegno di legge n. 94: « Approvazione dello statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale dipendente dagli enti locali nella Regione » (rinviato dal Governo).

Siamo rimasti all'art. 2 di nuova istituzione:

Art. 2

Ai dipendenti degli enti di cui al precedente articolo sono comunque assicurati, se più favorevoli, i benefici previsti dalla vigente legislazione previdenziale ad essi relativa.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si farà carico con gli stanziamenti previsti nei bilanci degli enti interessati.

MITOLO (M.S.I.): Da chi è stato presentato?

PRESIDENTE: Dalla Giunta.

MITOLO (M.S.I.): Se ne potrebbe avere una copia, dato che si tratta di materia importante sulla quale non si può decidere dopo la semplice lettura da parte del signor Presidente?

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ho già detto l'altra volta che la Giunta ha presentato questo articolo per garantire i diritti acquisiti da dipendenti presso altri enti. Si tratta di una formulazione

generica, che dovrà poi essere perfezionata, nella sua attuazione pratica, da parte dei vari enti interessati.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astensione. Passiamo a trattare lo statuto del « Fondo ».

Art. 1

ISTITUZIONE DEL FONDO

È istituito il Fondo di previdenza e di quiescenza per i dipendenti dalla Regione Trentino-Alto Adige, dai Comuni della regione, dagli Enti provinciali per il turismo, dalle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dalle aziende municipalizzate o consorziali, dai consorzi di diritto pubblico fra gli enti sopra elencati esistenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.

Il Fondo di previdenza e quiescenza, che in seguito sarà richiamato con la denominazione di « Fondo », ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma; ha sede legale in Trento e, per gli affari concernenti la provincia di Bolzano, un ufficio in Bolzano ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, con appositi provvedimenti legislativi, iscrivere al Fondo di previdenza e di quiescenza, indicato nel precedente comma, i propri dipendenti e quelli delle amministrazioni, delle aziende e degli enti sui quali le Province hanno potestà legislativa.

Pongo in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 2

SCOPI DEL FONDO

Il Fondo provvede alla gestione del trattamento di pensione e della indennità di fine servizio a favore del personale indicato nel precedente articolo, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dal proprio regolamento.

Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 3

ISCRIZIONE AL FONDO

Al Fondo in oggetto sono iscritti obbligatoriamente tutti i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 esistenti nel territorio della regione, comunque assunti e qualificati, purché sussista nei loro confronti un rapporto continuativo di impiego o di lavoro subordinato ed essi siano adibiti ai servizi di istituto.

Pongo in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

TRATTAMENTO DI PENSIONE

Agli iscritti al Fondo viene assicurato il trattamento di pensione, computato per l'intero

periodo di servizio utile, nella misura e con le norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Il servizio prestato anteriormente alla iscrizione al Fondo, presso gli enti indicati nell'art. 1 con iscrizione obbligatoria ad altri Istituti di previdenza o in virtù dell'art. 13 del D.L.C.P.S. 3-9-1946, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni, è considerato utile agli effetti della liquidazione del trattamento previsto dal presente Statuto.

Il Fondo si sostituisce all'iscritto nei diritti che gli derivano dalla precedente iscrizione obbligatoria presso gli Istituti di previdenza predetti.

Pongo in votazione l'art. 4, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 5

MISURA DEL TRATTAMENTO

DI PENSIONE

Il Fondo provvede alla liquidazione del seguente trattamento di pensione:

A) Al dipendente che cessa dal servizio dopo 15 anni di servizio utile, con età non inferiore ai 60 anni se uomo o ai 55 anni se donna, o con età inferiore ai limiti predetti se la cessazione di servizio è causata da inabilità fisica, spetta una pensione diretta annua in ragione del 52 per cento dell'ultima retribuzione annua contributiva aumentata del 2,40 per cento per ogni anno successivo di servizio utile, fino a raggiungere la misura del 100 per cento al compimento del 35.mo anno di servizio utile a pensione. La pensione diretta, nella misura indicata dal precedente comma, spetta

ugualmente al dipendente che abbia 20 anni di servizio utile e cessi dal servizio per dimissioni volontarie qualunque sia l'età all'atto del collocamento a riposo.

B) Alla vedova del dipendente deceduto in attività di servizio dopo almeno 15 anni di servizio spetta una pensione indiretta e alla vedova del pensionato una pensione di reversibilità in ragione del 60 per cento della pensione calcolata nei modi indicati alla lettera A), aumentata del 10 per cento per ogni minore a carico, fino ad un massimo del 90 per cento.

Il passaggio a successivo matrimonio, fa decadere il diritto di pensione alla vedova, mentre nei confronti degli orfani la pensione viene corrisposta nella misura del 40 per cento per uno o due orfani e del 50 per cento per tre o più orfani.

In caso di orfani soli per decesso di entrambi i genitori, la pensione viene corrisposta in ragione del 50 per cento per il primo orfano aumentata del 10 per cento per ogni orfano successivo fino ad un massimo del 90 per cento.

Per figlio a carico o per orfano si intende il figlio minore degli anni 21; tale limite è prorogabile fino al 26.mo anno di età in caso di frequenza in Istituti superiori di istruzione (Università, accademie, ecc.), anche se frequentati all'estero.

È fatto salvo ogni diritto previsto dalla legge per i figli interdetti o inabilitati.

C) 1) In assenza degli orfani la pensione indiretta o quella di reversibilità viene corrisposta nella misura del 60 per cento al vedovo della dipendente qualora risulti essere stato a carico della medesima e permanentemente inabile a qualsiasi lavoro;

2) in assenza degli orfani il 60 per cento al vedovo della dipendente qualora, divenuto permanentemente inabile al lavoro dopo la mor-

te della coniuge o avendo superato il 70° anno di età, non goda, a qualsiasi titolo, di altri trattamenti di previdenza o di quiescenza;

3) in assenza degli orfani e del vedovo la pensione indiretta o quella di reversibilità viene corrisposta nella misura del 50 per cento ad un genitore ed il 60 per cento ad entrambi i genitori che risultino essere stati a carico del dipendente ed inabili permanentemente a qualsiasi lavoro. L'inabilità è presunta con il 70° anno di età;

4) in assenza degli orfani e del vedovo e dei genitori, la pensione indiretta o quella di reversibilità viene corrisposta nella misura del 50 per cento ai fratelli o sorelle permanentemente inabili a qualsiasi lavoro e che risultino essere stati a carico del dipendente senza che esistano altri parenti obbligati al loro mantenimento.

D) Qualora la durata del servizio utile non dia diritto a pensione, spetta al dipendente, in luogo della pensione, una indennità « una tantum ».

Tale indennità viene corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio con una anzianità di iscrizione di almeno un anno e prima della manutenzione del diritto a pensione, o ai superstiti, ed è pari ad 1/12 dell'ultima retribuzione annua contributiva per ogni anno di servizio utile.

Qualora la cessazione dal servizio avvenga per dimissioni volontarie senza aver raggiunto una anzianità di iscrizione di 5 anni, l'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento.

E) Al dipendente che, avendo compiuto 10 anni di servizio presso enti iscritti al Fondo, venga a cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro, rispettivamente, in caso di morte dello stesso, ai

superstiti aventi diritto alla pensione indiretta, è corrisposta una pensione d'importo pari al trattamento economico iniziale previsto per l'ultimo grado della gerarchia dell'ente presso cui lo iscritto ha prestato servizio, purché l'avente diritto rinunci all'indennità « una tantum » di cui alla lettera D) del presente articolo.

Qualora il dipendente abbia già maturato il diritto a pensione o assegno di previdenza presso altro ente, il Fondo corrisponderà soltanto l'integrazione fino al raggiungimento della misura prevista per il trattamento di pensione di cui al comma precedente.

In caso di decesso del pensionato il trattamento è reversibile ai superstiti secondo le norme indicate alle precedenti lettere B) e C).

Sono stati presentati due emendamenti, uno da parte della Giunta e uno dal cons. Vinante. L'emendamento della Giunta, dice al secondo comma del punto E): « qualora il dipendente abbia già maturato il diritto a pensione o assegno di previdenza riferito al servizio previsto al precedente comma, il Fondo corrisponderà ecc. ». L'emendamento del cons. Vinante dice, dopo le parole « presso altro ente », « con il concorso di ente contemplato nell'art. 1 ». Mi pare che è la stessa cosa.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Non direi che si tratta della stessa cosa; noi abbiamo fatto questa proposta perché vogliamo escludere dall'integrazione quelle pensioni di natura totalmente privata. D'altronde, mi sembra che l'emendamento proposto dall'Assessore non precisi questo principio in maniera chiara. Vorrei, quindi, eventualmente vedere modificato il testo della Giunta o posto in discussione il mio emendamento.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Il nostro emendamento fa riferimento al precedente comma e quindi la cosa mi pare chiara, in quanto in questo comma si fa preciso riferimento agli enti iscritti al « Fondo ».

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte bitten, die Tragweite dieser Abänderungsanträge auch den nicht unmittelbar Beteiligten klarzumachen, denn ich muß sagen, daß selbst ich nicht imstande war, ihren Sinn zu erfassen.

(Vorrei chiedere che venga spiegata la portata di queste proposte di emendamento anche a coloro che non vi sono direttamente interessati: devo dire infatti che neanche io sono in grado di afferrarne il senso.)

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Si tratta di precisare chi sono gli enti iscritti al Fondo, quelli che sono qui presi in considerazione. Il Fondo non corrisponde l'integrazione per la pensione maturata presso i privati.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento della Giunta, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 12 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 5, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astensioni.

Art. 6

INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO

Oltre al trattamento previsto dal precedente articolo spetta all'iscritto cessato dal servizio per qualunque causa, o ai superstiti aventi diritto, una indennità di fine servizio in ragione di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva per ogni anno di servizio utile.

Tale indennità viene ridotta del 50 per cento nei casi di dimissioni volontarie prima che siano stati raggiunti cinque anni di anzianità utile qualora gli enti, presso i quali il dipendente abbia prestato servizio, prevedano analogo trattamento.

Pongo in votazione l'art. 6, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Art. 7

PENSIONE DI PRIVILEGIO

Al dipendente che cessa dal servizio, qualunque sia la durata di esso, per inabilità fisica permanente, avvenuta in servizio e per causa di servizio, spetta la pensione di privilegio, calcolata nei modi indicati dall'art. 5, lettera A), aumentata del 10 per cento.

Tale pensione di privilegio non potrà comunque essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione annua contributiva.

La pensione indiretta o di reversibilità di privilegio viene mantenuta nella stessa misura a favore della vedova.

L'accertamento del diritto alla pensione

di privilegio si effettua con le norme indicate nel regolamento di esecuzione.

Pongo in votazione l'art. 7, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Art. 8

RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

Il trattamento di pensione corrisposto ai sensi del precedente art. 5, lettere A), B), C) ed E), è soggetto a riliquidazione qualora gli enti, con provvedimenti a carattere generale, provvedano a modificare il trattamento economico in vigore.

La riliquidazione viene effettuata, ferma restando l'anzianità di servizio, in base alla nuova retribuzione annua pensionabile che sarebbe attribuita al dipendente se fosse in servizio.

È posto in votazione l'art. 8, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Art. 9

SERVIZI UTILI

Sono utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura del trattamento previsto all'art. 5:

- a) i servizi comunque prestati con diritto a retribuzione alle dipendenze degli enti di cui all'art. 1 con iscrizione obbligatoria presso istituti, fondi o casse previsti dalle leggi;*
- b) i servizi riscattati;*
- c) i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute o in disponibilità.*

In tali posizioni, i contributi sono liquida-

ti sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, salvo rivalsa da parte dell'ente verso l'iscritto della quota a suo carico;

d) le campagne di guerra e le ricompense al valore militare, comprese quelle di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, secondo le norme stabilite dal regolamento.

È stato presentato un emendamento a firma Bertorelle, Avancini e Perazzolli, emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « Si applicano le disposizioni di cui all'art. 126 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3, in caso di dimissioni dell'impiegata coniugata ».

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La mia proposta è di inserirlo qui, ma non so se questo sia il posto giusto. Il problema, comunque, non è nuovo. Intendiamo o no, analogamente a quanto fa lo Stato, favorire anche noi l'esodo volontario del personale femminile coniugato, prevedendo la concessione di una pensione? In sostanza, se noi siamo d'accordo sul principio, che investe anche i problemi di natura sociale, non dobbiamo fare altro che applicare l'art. 126 del D.P.R. 10-1-1957.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Panizza.

PANIZZA (D.C.): Penso che l'emendamento possa essere accolto per le questioni di principio esposte dall'Assessore Bertorelle. Io, però, proporrei che se ne facesse un articolo a parte, per esempio un articolo 9 bis.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir sind doch im Begriff, die Satzungen des Pensionsfonds zu genehmigen. Da ist also der Artikel eines Staatsgesetzes, der heute nur auf die Staatsangestellten Bezug nimmt und für weibliche Angestellte, die früher weggehen, fünf Jahre zusätzlich gewährt. Ich weiß nicht, ob es im Zusammenhang mit den Satzungen des Pensionsfonds möglich ist, diese Bestimmung auf alle örtlichen Angestellten auszudehnen. Mir scheint, dies ist eine Angelegenheit der Personalordnung der örtlichen Angestellten, die auch mit Regionalgesetz geregelt werden könnte, aber nicht durch die Satzungen des Pensionsfonds. Der Zweck ist doch der, allen örtlichen Angestellten bzw. allen diesen Frauen, die sich in dieser Lage befinden und demissionieren, die fünf Jahre anzurechnen. Wenn ich sage, es wird der Artikel so und so vom Gesetzdekret des Präsidenten der Republik angewendet, dann gilt er für die Staatsangestellten und auch für die Regionalangestellten, weil für sie die staatlichen Normen gelten, er gilt aber nicht für die anderen. Es sei denn, daß er zum Beispiel für die Provinzangestellten, die Angestellten der Gemeinden usw. bereits übernommen worden ist.

(Stiamo approvando lo statuto del fondo di previdenza e di quiescenza: esiste un articolo di una legge statale che concede 5 anni di anzianità in più al personale femminile che cessi dal servizio prima del tempo, norma oggi applicabile solo al personale statale. Non so se sia possibile, in rapporto allo statuto del fondo di previdenza e quiescenza, estendere la validità della norma a tutti gli impiegati degli enti locali. Mi sembra che ciò sia di competenza dell'ordinamento del personale degli enti locali, competenza che può essere definita con legge regionale ma non attraverso lo statuto del fondo. Scopo è concedere 5 anni di anzianità)

nità a tutti gli impiegati degli enti locali, rispettivamente al personale femminile coniugato che dia le dimissioni. Quando applico l'articolo tale del decreto-legge del Presidente della Repubblica esso deve aver valore tanto per i dipendenti statali quanto per quelli regionali in quanto a questi ultimi vengono applicate le norme statali; esso non vale invece per i dipendenti degli altri enti a meno che non sia già stato recepito anche per i dipendenti della Provincia, dei comuni ecc.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Quello che ha detto ora il cons. Benedikter ha un suo fondamento. La norma è stata recepita per il personale dipendente dalla Regione; però il Fondo vale anche per gli altri. Io penso che qualcosa debba essere detto qui o in altra parte, perché evidenti sono i vantaggi che, non solo gli interessati, ma la stessa Amministrazione trarrà da questa norma, essendo note le difficoltà che la presenza in un ufficio di una donna sposata presenta. Se non si vuole accettare il testo presentato, se ne proponga un altro, ma non si deve tralasciare l'occasione offertaci di introdurre una norma di questo genere.

Sulla formulazione si può sempre trovare un accordo, una volta che si accetti l'impostazione di principio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Mit der Sache als solcher, glaube ich, dürften alle einverstanden sein, d.h. daß es richtig ist, diese Bestim-

mung auf das gesamte Personal, das in diesem Pensionsfonds versorgt wird, auszudehnen; darüber, glaube ich, ist es nicht notwendig zu diskutieren. Ob aber durch eine Bestimmung der Satzungen des Pensionsfonds diese Ausdehnung auf das übrige Personal erfolgen kann, d.h. auf das Personal für welches die Norm heute noch nicht gilt, darum habe ich gefragt, genauer gesagt, ob durch eine Norm der Satzungen des Pensionsfonds die Ausdehnung auf das Personal der Provinzen, der Gemeinden und der anderen örtlichen Körperschaften erfolgen kann, solange die Norm heute nur für die Staatsangestellten und die Regionalangestellten gilt und ob da nicht eine Norm im Wege eines Regionalgesetzes, auch etwa im Wege des Art. 3 des Gesetzes, vorgesehen werden muß.

(Dovrebbero essere tutti d'accordo, mi sembra, sul fatto che sia giusto estendere la norma a tutto il personale assistito con questo fondo di previdenza e quiescenza e che su ciò non occorra discutere. Io ho chiesto però se con una disposizione dello statuto del fondo di previdenza si può estendere la norma al personale restante, a quello cioè per cui la norma non ha ancora valore. Più esattamente vorrei sapere se con una disposizione dello statuto del fondo si può estendere l'applicazione della norma al personale delle Province, dei Comuni e degli enti locali, giacché oggi essa vale soltanto per i dipendenti statali e regionali, e se non debba essere prevista una disposizione attraverso una legge regionale o l'art. 3 della legge.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ho capito i motivi di perplessità del

cons. Benedikter; ma se noi diciamo che per avere la pensione occorrono 10 o 15 anni, penso che noi non andiamo ad incidere su quello che è l'ordinamento del personale al di fuori dell'amministrazione regionale.

PRESIDENTE: Prego la Giunta di decidere; vogliamo votare questo emendamento?

Signori consiglieri, sospendo la seduta per dieci minuti e invito il Presidente della Giunta e i capigruppo ad una breve riunione.

(Ore 11.05).

Ore 11.35.

PRESIDENTE: La seduta riprende. Prego i signori consiglieri di prendere posto.

Passiamo alla votazione dell'art. 9. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano; unanimità.

Viene inserito un art. 9 bis, concordato, che dice: « La pensione diretta è determinata in base al comma A dell'art. 5, rispettivamente di 15 anni nel caso di dipendente coniugata ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 10

SERVIZI ALLE DIPENDENZE

DELLO STATO

I servizi di ruolo o quelli riscattati prestati alle dipendenze dello Stato sono utili ai fini della determinazione dell'anzianità per il

conseguimento del trattamento di pensione previsto dal presente Statuto.

In tali casi la pensione viene liquidata per il complessivo periodo di servizio, salvo rivalsa a carico dello Stato della quota di pensione riferita al periodo di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.

Pongo in votazione l'art. 10, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 11

RISCATTI

È data facoltà inoltre all'iscritto, ai soli effetti del trattamento di pensione indicato all'art. 5, di riscattare fino ad un massimo di anni 15:

- a) i servizi comunque prestati in territorio nazionale o all'estero alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico ovvero enti od aziende esercenti un pubblico servizio;*
- b) il servizio militare di leva e quello per richiamo non computabile a norma di legge;*
- c) il periodo di durata legale di un solo corso universitario o equiparato, purché non sia contemporaneo a servizi coperti da iscrizione e la laurea od altro titolo accademico sia richiesto per l'ammissione al posto.*

Le domande di riscatto possono essere validamente presentate dall'iscritto nel corso del servizio e dal medesimo o dai superstiti aventi diritto entro 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

C'è un emendamento, a firma Corsini, Avancini, Panizza, Odorizzi, che propone di inserire al punto C) dell'articolo stesso l'inciso: « e, per gli assistenti sociali, del biennio

o del triennio della scuola superiore di Servizio sociale ».

Cons. Corsini, vuole illustrare?

CORSINI (P.L.I.): L'emendamento ci pare necessario per aderire allo spirito dell'articolo, in quanto attualmente le scuole superiori di servizio sociale non hanno riconoscimento giuridico e gli anni di frequenza in esse resterebbero esclusi dalla attuale dizione.

PRESIDENTE: Chi prende la parola sull'emendamento? Nessuno? Lo pongo in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Metto in votazione l'art. 11 così emendato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, approvato ad unanimità.

Art. 12

CONTRIBUTI DI RISCATTO

I contributi per i servizi ammessi a riscatto vengono calcolati in ragione del 17,50 per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data della domanda per ogni anno di servizio da riscattare.

I contributi di riscatto sono aumentati degli interessi annui del 6 per cento calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da riscattare fino alla data della domanda.

È posto ai voti l'art. 12, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 13

SISTEMAZIONE SERVIZI PRECEDENTI

Le amministrazioni e gli enti indicati al-

l'art. 1 del presente Statuto che non abbiano provveduto alla iscrizione del proprio personale presso gli enti di previdenza previsti dalla legge o vi abbiano provveduto con decorrenza posteriore all'inizio del servizio perché non obbligati precedentemente, possono chiedere la sistemazione dell'iscrizione.

La sistemazione avviene con il versamento dei contributi in base alla retribuzione dei dipendenti da sistemare ed alle percentuali contributive all'atto della domanda, aumentati degli interessi annui del 6 per cento calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da sistemare, fino alla data della domanda.

È posto in votazione l'art. 13: approvato ad unanimità.

Art. 14

ISCRIZIONE I.N.P.S.

A favore degli iscritti al Fondo che all'atto della cessazione dal servizio non conseguano diritto alla pensione, deve essere provveduto, a norma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, alla costituzione per il corrispondente periodo di iscrizione al Fondo, della posizione assicurativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'INPS, mediante versamento dei contributi calcolati sulle stesse retribuzioni contributive.

L'importo di tali contributi viene detratto dall'ammontare della indennità « una tantum » liquidata dal Fondo a sensi dell'art. 5, lettera D), del presente Statuto.

È posto in votazione l'art. 14: è approvato ad unanimità.

Art. 15

REISCRIZIONE

A CASSE DI PREVIDENZA

Gli iscritti al Fondo pensione che passano alle dipendenze dello Stato o di altri enti locali fuori del territorio regionale, possono chiedere la costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione al Fondo, della posizione assicurativa presso le rispettive Casse di previdenza o Cassa pensione amministrata dalla Direzione generale Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, a sensi delle norme vigenti, mediante versamento dei contributi calcolati sulle stesse retribuzioni contributive.

L'importo di tali contributi verrà detratto dall'ammontare dell'indennità « una tantum » liquidata dal Fondo.

È posto in votazione l'art. 15: approvato ad unanimità.

Art. 16

SERVIZI CONTEMPORANEI

I servizi contemporaneamente prestati presso enti diversi non sono cumulabili né agli effetti dell'anziarietà né agli effetti della contribuzione.

Resta a carico dell'amministrazione che corrisponde la retribuzione maggiore l'obbligo del versamento della aliquota prevista dalla presente legge.

È posto in votazione l'art. 16: approvato ad unanimità.

Art. 17

NORME PROCEDURALI - RICORSI

La liquidazione o la riliquidazione della pensione diretta, indiretta, di reversibilità o di privilegio e la liquidazione delle indennità previste dal presente Statuto avvengono su domanda degli interessati, documentata a norma del regolamento di esecuzione. La liquidazione avviene con decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta all'ufficio di Trento o di Bolzano secondo la rispettiva competenza territoriale. In caso di liquidazione ritardata oltre il termine predetto saranno applicati a carico del Fondo gli interessi di mora nella misura del 6 per cento.

Il riconoscimento, il riscatto o la sistemazione di anni di servizio utile ai fini della pensione avviene parimenti su domanda degli interessati, documentata a norma del regolamento di esecuzione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione decide sulle domande entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In mancanza di decisione del Presidente entro tale termine, l'istanza si intende accolta.

Contro le decisioni del Presidente del Consiglio di amministrazione l'iscritto ha facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica della decisione; il Consiglio di amministrazione decide entro 60 giorni dalla data di notificazione del ricorso. In mancanza di tale decisione il ricorso si intende accolto.

Contro i provvedimenti del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica; la Giunta regionale decide con propria deliberazione entro 60 giorni dalla data del ricorso. In mancanza di tale decisione il ricorso si intende accolto.

È posto in votazione l'art. 17: approvato ad unanimità.

Art. 18

ENTRATE DEL FONDO

Costituiscono le entrate del Fondo:

- 1) *il contributo annuo in misura del 13,50 per cento a carico dell'ente e del 4 per cento a carico dell'iscritto per la gestione del trattamento di pensione previsto dall'art. 5, lettere A), B), C), D) ed E);*
- 2) *il contributo annuo del 3 per cento a carico degli enti e del 2 per cento a carico dei dipendenti per la gestione dell'indennità di fine servizio prevista dall'art. 6;*
- 3) *i redditi patrimoniali;*
- 4) *le erogazioni straordinarie di enti;*
- 5) *i lasciti e le donazioni.*

I contributi di cui ai punti 1) e 2) vengono applicati sull'ammontare lordo della retribuzione annua complessiva goduta dal dipendente, intesa nel complesso degli emolumenti a carattere fisso e continuativo, con esclusione delle quote complementari per carichi di famiglia e del compenso per lavoro straordinario.

La retribuzione sopra indicata assume la denominazione di « retribuzione annua contributiva ».

È posto in votazione l'art. 18: approvato ad unanimità.

Art. 19

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

L'accertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli enti sono tenuti a trasmettere all'amministrazione del Fondo un elenco nominativo, in duplice esemplare, dei dipendenti con l'indicazione della retribuzione contributiva, riferita al 1° gennaio e computata in conformità di quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto, e dell'ammontare dei contributi di previdenza e di anzianità nelle quote a carico del dipendente dell'ente.

È posto in votazione l'art. 19: approvato ad unanimità.

Art. 20

ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo:

- 1) *il Consiglio di amministrazione;*
- 2) *il Presidente;*
- 3) *il Collegio sindacale.*

È posto in votazione l'art. 20: approvato ad unanimità.

Art. 21

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, e si compone dei seguenti membri:

- a) *del Presidente, nominato d'intesa con le Giunte provinciali;*

- b) di un rappresentante dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale;
- c) di due rappresentanti delle amministrazioni degli enti di cui all'art. 1, esclusa la Regione e le Province, uno per ciascuna provincia, designati dal Consorzio dei Comuni o d'intesa fra gli enti;
- d) di due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, uno per ciascuna delle due Province, designati dalle Giunte provinciali;
- e) di quattro rappresentanti del personale, due per ciascuna provincia, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative;
- f) di due pensionati, uno per ciascuna provincia, designati dalla categoria.

È posto in votazione l'art. 21: approvato ad unanimità.

Art. 22

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del vice presidente scelto fra i membri del Consiglio stesso appartenenti al gruppo linguistico diverso da quello del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; in caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Funge da segretario, nelle riunioni del Consiglio di amministrazione, il Direttore dei servizi di gestione del Fondo.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei

gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

È posto in votazione l'art. 22: approvato ad unanimità.

Art. 23

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione delibera:

- 1) sulle direttive generali per la gestione del Fondo e sul suo funzionamento;
- 2) sui bilanci preventivi e consuntivi;
- 3) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;
- 4) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi disponibili;
- 5) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, dei lasciti e delle donazioni;
- 6) sull'ordinamento degli uffici e del personale;
- 7) sui ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente Statuto e del regolamento.

È posto in votazione l'art. 23: approvato all'unanimità.

Art. 24

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- 1) ha la legale rappresentanza del Fondo;
- 2) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

3) formula l'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;

4) firma agli atti e documenti che comportano impegni del Fondo.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice presidente.

Allo stesso il Presidente può delegare lo esercizio delle funzioni di cui all'art. 17.

È posto in votazione l'art. 24: approvato ad unanimità.

Art. 25

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno designato dal Consiglio regionale, uno dal Consiglio provinciale di Trento e uno dal Consiglio provinciale di Bolzano. Per ogni membro effettivo è nominato anche un membro supplente.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta e dura in carica quattro anni.

È posto in votazione l'art. 25: approvato ad unanimità.

Art. 26

FUNZIONI

DEL COLLEGIO SINDACALE

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e se-

guenti del codice civile, in quanto applicabili.

È posto in votazione l'art. 26: approvato ad unanimità.

Art. 27

DEL PATRIMONIO

Il patrimonio del Fondo è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o per qualunque altro titolo sono di proprietà del Fondo;
- b) dalle somme destinate a formare le riserve e gli accantonamenti previsti dallo Statuto.

È posto in votazione l'art. 27: approvato ad unanimità.

Art. 28

INVESTIMENTI PATRIMONIALI

I capitali disponibili del Fondo possono essere impiegati:

- a) in beni immobili, mediante deliberazione da approvarsi a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- c) in depositi fruttiferi presso gli istituti di credito di notoria solidità operanti nella regione.

È posto in votazione l'art. 28: approvato ad unanimità.

Art. 29

NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del presente Statuto, alla direzione dei servizi di gestione del Fondo sarà provveduto mediante incarico da conferirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale.

Per i servizi amministrativi e tecnici viene provveduto parimenti mediante incarichi straordinari conferiti dal Consiglio di amministrazione a personale degli enti di cui all'art. 1. I dipendenti di ruolo incaricati presso gli uffici del Fondo, assumono la posizione di comando.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, dovrà provvedere ad emanare in apposito regolamento le norme relative alla pianta organica ed alle retribuzioni del personale.

Nelle assunzioni del personale si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

Per la destinazione in servizio presso gli uffici di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

È posto in votazione l'art. 29: approvato ad unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno?

Prego, si distribuiscano le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione: votanti 34, 29 sì, 1 no, 4 schede bianche.

La legge è approvata (*).

Mozione dei cons. Canestrini, Nardin, Raffaelli, Paris, Toscana e Gabrielli, riguardante la vertenza fra le maestranze e la ditta « Rovertex » (Cantoni) di Rovereto.

Leggo la mozione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

appresi i termini della grave vertenza in atto fra le maestranze e la ditta « Rovertex » (Cantoni) di Rovereto;

i n v i a

le espressioni della solidarietà umana e sociale a coloro che, in difesa dei loro diritti e di quelli della Commissione interna licenziata, lottano per principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e trovano l'appoggio incondizionato di tutte le organizzazioni sindacali;

d à m a n d a t o

alla Presidenza del Consiglio regionale e alla Giunta regionale di esaminare la possibilità di erogare un contributo per le famiglie delle operaie.

Vuole illustrarla? La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Fra due lunedì, il 24 febbraio prossimo, alle ore 9, presso la Pretura di Rovereto si svolgerà il processo penale contro le operaie della Rovertex che sono state denunciate per i reati conseguiti alla oc-

(*) Vedi Appendice - pag. 45.

cupazione della fabbrica ed a quanto accadde durante l'occupazione stessa. Siamo di fronte ad un caso tipico di atmosfera che caratterizza la politica sindacale della nostra regione: di una lampante dimostrazione di quali sono i limiti fra le libertà sindacali, l'impegno dei politici, anche di coloro che recentemente sono entrati a far parte del Governo, ed una realtà che, invece, è del tutto diversa. Si tratta di una piccola fabbrica, ma di una fabbrica che si avvicina al limite dei duecento dipendenti, che non è più, quindi, l'impresa artigianale, ma che si avvicina all'industria di grande stile; si tratta di una impresa che è nata su filiazione diretta di un grande gruppo monopolitico nel campo tessile, come è la Cucirini Cantoni. Una fabbrica quindi chiaramente appartenente al monopolio, a quel monopolio che proprio di questi tempi è sotto accusa, come tutti loro sanno, per le vistose inadempienze sindacali e per una massiccia protesta operaria. Ma la Rovertext non è soltanto iniziativa del gruppo Cantoni; si è sviluppata, è nata, anche grazie ai finanziamenti pubblici. Il Comune, seguendo una politica che è ormai consueta delle nostre amministrazioni, aveva ritenuto — forse giustamente — di prestarsi alla concessione delle agevolazioni di moda negli ultimi anni, agevolazioni che, purtroppo, hanno troppe volte mostrato la corda di un sistema dai limiti corporativi, paternalistici, neocapitalistici. Fatto sta che la Rovertext ha ottenuto notevoli agevolazioni e ha eretto circa due anni fa la fabbrica delle Bine Longhe sulla strada che da Rovereto porta a Mori.

Infatti, come sono state assunte le maestranze della Rovertext? La selezione non è certo avvenuta in base alle competenze professionali, alla preparazione tecnica, ma sotto tutt'altro aspetto: le raccomandazioni, le pressioni politiche, le conoscenze personali. Si tratta, quindi, di una tipica fabbrica di regime, nella

quale, accanto all'intervento del capitale privato, troviamo il finanziamento dell'ente pubblico ed è sostenuta da assunzioni di maestranze attraverso un controllo ideologico. Ebbene, pure essendo stata così creata, questa fabbrica ha assistito ad un risveglio impetuoso, prepotente, della coscienza sindacale e di classe: e su questa trincea le sue maestranze hanno incontrato la solidarietà totale delle organizzazioni sindacali. Una fabbrica tipica del regime, dicevo; perché credo che raramente, come accade invece tutti i giorni alla Rovertext, avvenga che un registratore trasmetta il rosario per alleviare la fatica delle operaie ed alleggerirne il lavoro. Nonostante queste limitazioni, i lavoratori hanno detto *basta* ad un certo sistema di sfruttamento della loro fatica: ritmi mostruosi, minacce continue di licenziamento, multe ad ogni pie' sospinto per il più futile dei motivi; una serie di procedimenti che hanno portato la Rovertext — e ce lo attestano i medici della Cassa mutua di malattia — a conseguire un triste primato nelle malattie nervose e da esaurimento fra le sue dipendenti. Diritti sindacali conculcati, straordinarie imposte e non retribuite, commissione interna resa possibile solo dopo mesi di lotta e di pressioni, la affermazione continua del padrone che lo sciopero doveva essere considerato un nefasto, che avrebbe automaticamente implicato il licenziamento, ecco quale era la situazione della Rovertext. Alla Rovertext non esisteva soltanto il controllo dell'orologio nelle entrate o nelle uscite; ma si era giunti ad un punto di perfezione tecnica tale per cui non soltanto veniva calcolato il tempo occorrente ai dipendenti per andare al gabinetto, ma anche a valutare il tempo occorrente per soffiarsi il naso, per sbucciare una mela, per fare una delle cento cose che è necessario fare in una giornata. E di fronte a questo, un cottimo stabilito a quota così alta che diventava im-

possibile, la richiesta di un minimo di produzione che annullava ogni possibile incentivo.

Un direttore — il quale poi, ho letto sui giornali, ha fatto l'autocritica, ammettendo che qualche volta poteva avere sbagliato — ha applicato comunque metodi superati, se è vero come è vero che ha chiamato ad una ad una le operaie a colloquio per intimidirle ed ha affermato a più d'una di esse che con questi tempi di democrazia non si può andare avanti, e che era assai meglio il sistema usato prima del 1945, quando l'operaio era operaio e niente di più e si limitava ad obbedire al padrone. Ed ecco che, di fronte a tutto questo, ad un certo punto le operaie si ribellano, chiedono di essere trattate come donne e come operaie, come tutte le donne operaie del Paese, anche senza tirare in campo l'articolo 1 della Costituzione, che afferma essere la nostra una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Si ribellano allo sfruttamento, all'imposizione del cottimo, al fatto che la commissione interna è costantemente sottovalutata, alla mancata concessione del premio di produzione che la produzione della fabbrica ed i guadagni conseguiti avrebbero giustificato e permesso.

Ma gli industriali hanno pensato che se la Rovertex si ribellava, non ci sarebbe stata proprio più religione: che cosa avrebbero detto alla Pirelli, alla ATI, per non parlare della Montecatini? E si decise di dare un esempio che fosse di ammonimento non soltanto alle dipendenti della Rovertex, ma a tutta la classe operaia roveretana. E diciamo francamente, con tristezza, che sostanzialmente questo programma è riuscito; nel braccio di ferro fra maestranze ed organizzazione padronale, ha vinto, ancora una volta, e per buona parte almeno, l'organizzazione padronale. Di fronte alle rivendicazioni delle operaie, la direzione ha assunto drastici provvedimenti: il massimo del-

la illegalità possibile; ha proceduto al licenziamento delle tre operaie che componevano la commissione interna, operaie sia della CGIL che della CISL. Più di così l'organizzazione padronale non può spingersi, a meno che non ricorra alla frusta: perché i componenti delle commissioni interne sono protetti contro il licenziamento da precisi articoli degli accordi di lavoro che hanno forza di legge; poichè è chiaro che, se è possibile alla classe padronale colpire i componenti delle commissioni interne, a queste commissioni non rimane alternativa al di fuori di quella di diventare delle marionette nelle mani del padrone e perdere ogni diritto di cittadinanza nella fabbrica. Da questa decisione nacque lo sciopero; ed è stato mirabile, commovente il fatto, degno di rispetto, che quanto non era stato possibile ottenere su una rivendicazione di carattere salariale, sia stato invece ottenuto per una rivendicazione della dignità del lavoratore nei confronti del padrone, nella difesa di un principio, quello della immunità della commissione interna.

Ed è venuto lo sciopero, è durato a lungo, è venuta l'occupazione della fabbrica, si sono susseguiti i colloqui a basso e ad alto livello; e la azione di sostegno a questo punto si è fatta non tanto e non solo una battaglia a favore dei principi della dignità dei lavoratori, ma una prova di carattere politico, intesa a dimostrare se qualcosa fosse cambiato fra il 1942 ed il 1962, fra i principi che informavano il governo Tambroni e quelli enunciati dai nuovi governi.

Abbiamo dovuto constatare, con tristezza, che non molto è cambiato. Le persone si sono mosse, le organizzazioni sindacali, spirituali, economiche, politiche, hanno espresso la loro solidarietà. Il fatto che questa lotta fosse giusta ha incaponito l'organizzazione padronale, il fatto che non si potessero accusare

i sovversivi di speculare sulla Rovertex non ha spostato di un ette la questione, il fatto che non si potesse dire che le manovre dei comunisti avevano spinto alla lotta una maestranza inferocita non ha impressionato per nulla la classe padronale. Inutilmente le ACLI hanno protestato con un interessante comunicato, inutilmente i consigli comunali di Mori e Rovereto hanno affermata la loro solidarietà con le maestranze. L'organizzazione padronale non soltanto ha confermato la validità dei licenziamenti delle tre componenti la commissione interna, ma ha esteso, a macchia d'olio, questi licenziamenti, comprendenti diciassette operaie, oculatamente ed attentamente scelte fra coloro che avevano appoggiato l'azione, fra coloro che, appartenenti ad organizzazioni sindacali diverse — due erano della CISL ed una della CGIL — si erano battute per le rivendicazioni economiche, per lo sciopero, e soprattutto per la osservanza dei principi che vietano il licenziamento della commissione interna.

Tutti i giornali nazionali hanno seguito la vicenda, ne hanno scritto; e ne hanno scritto naturalmente anche i giornali locali. Voi sapete come io ne sia attento lettore. Ecco, quindi, un giudizio de « L'Adige », che dice che nella questione Rovertex « si è usato uno stile direzionale scarsamente indicato a far fronte ad una situazione interna quasi tutta su un piano inclinato ». L'espressione può essere tortuosa, ma la sostanza è chiara: si condanna apertamente l'operato della direzione della ditta. Il comitato comuale della D.C. di Rovereto, è stato solidale nella difesa dei diritti di lavoro e del lavoro stesso; le sue organizzazioni sindacali, i partiti politici di sinistra e la D.C., le ACLI, il consiglio comunale della D.C. roveretana e di Mori, tutti unanimi, ma tutto questo a che ha servito? Ha servito a poco. Così poco che fra due lunedì avremo a

Rovereto un processo, nel quale le lavoratrici, oltre al danno, avranno anche le beffe; le operaie che hanno occupato la fabbrica, e fra esse le componenti la commissione interna illegalmente licenziate, che sono disoccupate e non troveranno più lavoro, almeno nella zona di Rovereto, perché sono segnate a dito come pericolose agitatrici, dovranno comparire in processo penale. Purtroppo le organizzazioni sindacali hanno dovuto subire il ricatto: o cedete o noi procediamo allo smantellamento della fabbrica, riportiamo nel Veneto, a Legnago, questa nostra filiale. Come troppo spesso succede, si era teorizzato — e sono teorizzazioni care anche a qualche collega di questo Consiglio regionale — che il trasferimento dal Veneto o comunque l'avvio della nuova industria alle Bine Longhe di Rovereto, fosse dovuta anche a considerazioni che riguardavano la remissività delle maestranze locali e le conseguentemente maggiori possibilità di sfruttamento. La delusione di aver trovato anche a Rovereto una coscienza sindacale è stata tale che il padronato ha posto il ricatto alle organizzazioni sindacali: vista la protesta per i cottimi che abbrutiscono il lavoratore, chiudiamo, licenziamo tutti. Ad un certo punto le organizzazioni sindacali hanno dovuto accettare un compromesso per il quale l'industria verserà del denaro — poco — al Comune, il quale lo distribuirà a suo giudizio fra le scioperanti, la fabbrica si è riaperta, si è dovuto accettare il principio del licenziamento in tronco della commissione interna. Così si è riaperto, così le organizzazioni sindacali hanno vinto, dicono, per tre quarti, la loro battaglia. Ma questa battaglia ha creato, come avvenne nel secolo scorso, con l'umiliazione inflitta ai lavoratori, la premessa per la nascita di nuovi e più forti organismi di massa. Nella lotta del braccio di ferro, vince, al momento, il più forte; ma i conti non si chiudono al 31 dicem-

bre del 1962 e neanche al 31 dicembre del 1964. Il movimento di solidarietà che a Rovereto è nato intorno alle lavoratrici in lotta è un esempio che rimane sul terreno della lotta di classe roveretana.

Il problema è, ora, vedere che cosa può fare la Regione. Secondo me — e mi scuseranno la franchezza i colleghi —, è sintomatico il voto col quale si rifiutò, quando la presentammo, la immedita discussione di questa mozione, quando ancora sarebbe stato possibile buttare sul piatto della bilancia anche la solidarietà del Consiglio regionale; il Consiglio regionale si rifiutò di intervenire con una prova di solidarietà immediata a chi si batteva per i principi che, almeno a parole, sono cari a tutti noi. Il rifiuto a questa decisione ha sanzionato il ponziopilatismo del lavarsi le mani quando una questione può scottare e non è stata una bella pagina che abbiamo scritto. Il Consiglio regionale deve prendere posizione oggi; deve confermare che l'atteggiamento della direzione dell'industria è giudicato negativo sotto tutti gli aspetti; deve condividere pienamente l'opinione delle organizzazioni sindacali che possiamo ancora fare qualcosa, sul piano della solidarietà, per chi ha lottato per questi principi, e che siamo disposti a riprendere la discussione del problema; dobbiamo dire alle operaie licenziate che è stata consumata ai loro danni una ingiustizia anche se questa ingiustizia è stata, necessariamente avallata dalle organizzazioni sindacali. Bisogna che qualcosa cambi, è necessaria questa presa di posizione perché non si allarghi ancora la sfiduciata affermazione che i governi cambiano ma che la realtà sociale è sempre quella e più i governi cambiano, più uguale diventa questa realtà. Se noi rompiamo questo pessimismo, non faremo soltanto un servizio alle operaie licenziate, non porgeremo soltanto un aiuto ai giudici che saranno chiamati a pro-

nunciarsi sulla vicenda, ma daremo anche un apporto concreto di solidarietà con le battaglie per la libertà sindacale, che è costituzionalmente sancita, per la libertà di tutti.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa; riprendiamo alle 15.

(Ore 12,22).

Ore 15,30.

PRESIDENTE: La seduta riprende. Chi prende la parola sulla mozione? Pregherei per l'avvenire i signori consiglieri di essere più puntuali, non di far attendere per mezz'ora il Consiglio.

Chi prende la parola sulla mozione? Nessuno?

PARIS (P.S.I.): Ma l'Assessore Albertini dov'è?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sta arrivando l'Assessore.

PRESIDENTE: Io metto in votazione la mozione. C'è qualcuno che chiede la parola?

CORSINI (P.L.I.): Sentiamo la Giunta prima, signor Presidente.

PRESIDENTE: La Giunta vuol prendere la parola? Se nessuno parla io devo mettere in votazione la mozione. Domando per l'ultima volta: chi chiede la parola? Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi è stato detto che la Giunta regionale ha già provveduto nel senso richiesto dalla mozione. Ciò però è stato detto a me ed anche se non ho alcun motivo di dubitare di chi mi ha informato, mi pare che la comunicazione debba essere anche fatta all'intero Consiglio. Ora che l'Assessore è presente . . .

PRESIDENTE: Assessore Albertini, vuol parlare?

CORSINI (P.L.I.): Sul regolamento, signor Presidente, per richiamare alla memoria un problema che ho già sollevato dieci giorni fa quando, su questo stesso tema, chiesi a lei, e lei promise di discuterne in Consiglio di Presidenza, che fosse finalmente risolto il tema più volte posto. Noi abbiamo sentito la illustrazione del proponente la mozione; prima di intervenire come gruppi, abbiamo o non abbiamo il diritto di sentire anche quale è l'atteggiamento sul problema della Giunta regionale e di discuterlo? Oppure, dobbiamo intervenire soltanto sulla base delle nostre informazioni e delle nostre impressioni? La Giunta ci deve dichiarare qualcosa di ufficiale. Se è così tornerò a chiedere la parola; altrimenti mancheremmo di ogni serio elemento per una discussione ragionata e utile.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Devo anzitutto precisare che la Giunta non può, ufficialmente, assumere informazione alcuna, né sapere esattamente i termini della vertenza. Abbiamo già avvertito

quando fu discussa in questa sede, recentemente, la questione del licenziamento Mantovan alla Lancia di Bolzano, che la Giunta e l'Assessore in particolare, sono in possesso, sulla vertenza, soltanto delle informazioni che hanno potuto raccogliere dai sindacati o dalla associazione industriale in via personale. Ma la Regione non ha nessuna competenza ad intervenire, non può direttamente chiedere informazioni all'Ispettorato del Lavoro, al Commissariato del Governo, al Governo stesso sui termini di una vertenza che si è sviluppata nell'ambito della applicazione di contratti di lavoro. Posso dire il pensiero della Giunta, ma va ribadito che non si tratta di una competenza nostra: e questo non per sottrarci ad una discussione più o meno difficile, ma perché il tema dei rapporti di lavoro sfugge alla nostra competenza.

Chi ha affrontato la vertenza sono stati in un primo tempo il sindaco di Rovereto, come autorità locale, poi l'Ispettorato del lavoro ed il Commissario del Governo; ed io ne ho avuto parzialmente conoscenza, allora, assistendo, invitato, agli incontri fra le parti. Poi la vertenza è uscita dall'ambito regionale, è stata trasferita al sottosegretario al Ministero del lavoro e lì, bene o male, venne risolta. Vero è che noi abbiamo un interesse, di carattere del tutto generale, alle relazioni aziendali, un interesse che la Regione cura, ma non attraverso i canali ufficiali. Il Sindaco di Rovereto del resto non ha affidato alla Regione alcun compito di mediazione nella vertenza.

Ufficialmente devo dichiarare che altro non so che quanto ha appreso a titolo personale — e lo sanno tutti, perché si tratta di cose largamente apparse sulla stampa —, e che, quindi, noi non siamo in grado di assumere alcuna posizione. Vorrei anche aggiungere che sarebbe cosa saggia che la Presidenza del Con-

siglio, quando vengono presentate le mozioni od altro, esaminasse se esiste competenza regionale nella materia sulla quale si chiede di trattare o meno. Se questa competenza esiste, allora dobbiamo avere il diritto di chiamare i sindacati e gli altri organismi a fornirci tutti gli elementi del caso. Si è detto che si tratta di una azienda agevolata: devo precisare che ciò non corrisponde affatto. La Regione non ha concesso agevolazione alcuna alla ditta in questione, non possiamo quindi cercare di inserirci a questo titolo, pena il sentirci dire di badare ai fatti nostri. A Rovereto è stata concessa una agevolazione indiretta: il terreno sul quale è sorto lo stabilimento, che era di proprietà comunale, è stato concesso con uno sconto sul prezzo corrente. Tutto qui e niente altro. Ad ognuno, signori consiglieri, le proprie cose. Tutti i partiti qui rappresentati sono in grado di proporre questo problema nelle sedi a ciò competenti. Noi rivendichiamo, ed a ragione, la nostra autonomia nei confronti del Parlamento per le materie che ci sono riservate; altrettanto potrebbe fare il Parlamento nei nostri confronti, quando noi invadiamo settori che non ci spettano. A meno che non si voglia porre la questione sotto il profilo dell'art. 29 dello Statuto e proporre una legge-voto al Parlamento perché sia modificata questa situazione. Ma voi tutti sapete sicuramente quanto i sindacati siano gelosi di questa materia, che non vogliono sottratta, che vogliono rimanga nell'ambito della contrattazione collettiva. Ci sarebbe quindi da discutere la questione della competenza. Voi ricorderete che la Giunta fu molto esplicita nella questione Mantovan, perché, se non poteva accettare la competenza che non aveva, non le sfuggiva tuttavia la sostanza della mozione. È anche da dire che quella parte della mozione che raccomanda l'intervento della Regione è del tutto irrilevante; la Giunta regio-

nale ha già provveduto a ciò in via amministrativa, secondo le sue possibilità, attraverso gli enti comunali di assistenza della zona, che hanno erogato sussidi alle famiglie delle operai della Rovertex ovunque si presentassero situazioni di bisogno. Ciò sul piano amministrativo. Una accettazione della mozione su quest'argomento, a posteriori, sarebbe pleonastica.

Prima di entrare nel merito, desidero che il Presidente del Consiglio dichiari se, a suo giudizio, c'è la competenza per entrare nella discussione. Se questa competenza ci sarà la Regione assumerà le informazioni e risponderà esaurientemente.

NARDIN (P.C.I.): Ma è pertinente o meno questa mozione?

PRESIDENTE: Ho ritenuto ammissibile la mozione, in quanto essa chiedeva alla Giunta regionale l'erogazione di contributi. E questo rientra nelle competenze...

NARDIN (P.C.I.): Non ho capito bene; che cosa chiede la Giunta? che si ritiri la mozione?

GABRIELLI (D.C.): Udite le dichiarazioni dell'Assessore, sentito che la Giunta regionale ha già provveduto in via amministrativa a quanto richiesto dalla mozione, è evidente che essa mozione è superata. La mozione chiede un intervento: se questo intervento è stato fatto il suo contenuto è superato. Chiedo quindi agli altri presentatori di ritirare la mozione.

PRESIDENTE: La ritira o la ritiene non ammissibile?

GABRIELLI (D.C.): No, la ritengo superata.

PRESIDENTE: Chi prende la parola? Secondo l'art. 116 del regolamento, tocca al Consiglio decidere sulla ammissibilità di una discussione: « Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali, il Consiglio decide senza discussione, per alzata di mano, sull'ammissibilità ».

NARDIN (P.C.I.): Ma bisognava farlo stamattina questo discorso, non nel pomeriggio.

RAFFAELLI (P.S.I.): Chiedo la parola.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

RAFFAELLI (P.S.I.): L'avevo chiesta io . . .

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Signor Presidente, il cons. Raffaelli la aveva chiesta prima, gliela cedo.

RAFFAELLI (P.S.I.): La questione che l'Assessore Albertini ha prospettata — tempestivamente o no, non ha importanza al momento —, è una questione che ha una sua ragione di essere non solo per questa mozione, anche se è nostra opinione che non bisogna formalizzarsi eccessivamente sulla delimitazione delle nostre competenze, specialmente se si vuol dire qualcosa e non varare

una legge, poniamo, sulla navigazione, visto che adesso abbiamo anche il ministro della Marina mercantile; bisogna tuttavia convenire sull'invito al Consiglio ed alla Giunta a non interessarsi di cose che siano fuori della nostra competenza legislativa. Tuttavia l'Assessore, chiamato a rispondere in una materia in cui non abbiamo competenza, mi pare possa giustamente chiedere di non essere chiamato in causa. La Giunta e l'Assessore Albertini hanno avanzato una richiesta: ma non va rimbalzata la palla al Consiglio. È una questione, questa, che non deve essere risolta a voti; è la Presidenza che deve assumere, consentitemi, le proprie responsabilità e che deve dire chiaramente che non ritiene ammissibile il documento e la discussione. Il regolamento parla di rimettersi al Consiglio in caso di dubbio . . .

ROSA (Vicepresidente - D.C.): No, in caso di contestazioni. « Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali, il Consiglio decide, senza discussione, per alzata di mano, sull'ammissibilità ».

NARDIN (P.C.I.): Sì, ma bisognava dirlo prima!

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi arrendo alle disposizioni del regolamento e chiedo che sia stralciato questo articolo fra i primi, in sede di riforma del regolamento stesso. Chiedo scusa della mia ignoranza in materia regolamentare e particolarmente su questo articolo che va sicuramente abolito. Il problema, è vero, doveva essere posto prima. D'altra parte l'Assessore ha risposto, precisando i limiti del suo intervento nell'ambito delle competenze regionali. Il problema è ora se mantenere o

meno la mozione in discussione. Io non mi pronuncio, si pronuncino prima i firmatari, si pronuncino Toscana, che ha firmato e non ha bisogno di consultare il suo gruppo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Vorrei difendere l'operato della Giunta; e non è che la questione sia stata posta tardi. Così avviene sempre quando un documento si propone fini politici più che amministrativi! Sì, perché c'è una parte dispositiva che riguarda i contributi da erogare, che rientra nel campo della assistenza, e sulla quale, mi pare, Avancini potrebbe rispondere. Ma non c'è questo soltanto. Corsini ad esempio chiede che la Giunta e l'Assessore precisino le circostanze: vuole conoscere esattamente il fatto, come è andato. E su questo la Giunta non può, evidentemente, dare un suo punto di vista ufficiale, non può rispondere diversamente. Pertanto, da questo punto di vista, e pur tenendo conto della prassi, sono della opinione che ho espresso anche altre volte — ed allora il Presidente del Consiglio non era l'ing. Pupp — che la Presidenza del Consiglio dovrebbe esaminare attentamente, oltre che nella parte dispositiva, anche nelle premesse, documenti di questo genere, ed eventualmente suggerire ai firmatari di modificare o di ritirare quelle parti che non risultassero rientrare nelle competenze della Regione e che, quindi, non possono discutersi. Poiché se andiamo al di là delle competenze, evidentemente il tema non è da discutersi. Non è possibile per noi fare discussioni di questo tipo. Un documento come questo, pur ammissibile nella sua parte dispositiva, non lo è invece

se per arrivare a quelle conclusioni, si richiede un giudizio anche sulla premessa.

Nel merito mi pare comprensibile l'atteggiamento del consigliere che chiede di conoscere il parere della Giunta. L'Assessore ha già dichiarato che è stato provveduto per quanto la mozione richiede, all'assistenza alle famiglie bisognose. Di fronte a ciò mi sembrano inutili altre discussioni, e pregherei i firmatari della mozione di ritirarla, tralasciando la questione della ammissibilità. Se su di essa insisteranno e giungeremo ad una votazione, allora qualunque consigliere resterà insoddisfatto perché per una parte è evidente che dovrebbe rispondere sì, per l'altra invece dovrebbe rispondere no.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Al punto in cui è giunta la discussione mi pare sia necessario centrare esattamente il soggetto; stiamo parlando non del merito della mozione, ma della eccezione che è stata sollevata se essa rientri nelle materie in cui il Consiglio regionale è competente. A proposito della obiezione sollevata dalle sinistre, se non vado errato, che l'eccezione doveva essere sollevata aprendo la discussione, io ritengo che sarebbe stato senz'altro utile che ciò avvenisse; ma poiché non è avvenuto, la pregiudiziale può essere posta in un qualunque momento della discussione e, da un punto di vista giuridico, ha pieno valore. Se è sfuggito alla Presidenza del Consiglio, ed è sfuggito a noi consiglieri, il tema della competenza iniziando i lavori, nulla vieta che questa obiezione sia sollevata durante la discussione: non mi pare possa esistere alcun dubbio su ciò. Detto questo, detto cioè che la

eccezione di inammissibilità è pienamente valida, vorrei dire che concordo pienamente con la Giunta che non rientra nelle nostre competenze discutere la materia della premessa; ma dissento dal capogruppo della D.C. che, se ho ben compreso, ritiene afferente alle competenze regionali la parte dispositiva. Neanche questa parte rientra nelle nostre competenze. Le competenze della Regione riguardano il settore ospedaliero e gli istituti di pubblica assistenza e beneficenza. E non si tratta qui di istituire o regolamentare un istituto od un certo ente: siamo chiamati a decidere — in verità già è stato deciso — se dare o meno un contributo assistenziale alle operaie che sono state licenziate dalla Rovertext. Non ne abbiamo la competenza. Sono quindi dell'avviso che non soltanto la eccezione di incompetenza possa sollevarsi per le premesse, ma che anche per quanto riguarda la parte dispositiva la regione non abbia diritto ad intervenire. L'Assessore ha già fatto una proposta, richiamandosi all'art. 116, che la Presidenza del Consiglio decida; e questa ha demandato la decisione al Consiglio. Non ci resta che votare sulla richiesta del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Qui, dobbiamo cambiare il numero del regolamento dei due pro e due contro, perché ogni volta che discutiamo qualcosa creiamo un caso. Se fossi il terzo oratore non chiederei la parola; il regolamento prevede, stando alla norma letta dal Vicepresidente Rosa, ciò. Ma evidentemente la pregiudiziale andava posta prima. Se prima non è stato fatto, se si discute la questione, la que-

stione è stata ammessa e non si può fare altro che andare avanti, non si può fare come ha fatto Albertini, perché, evidentemente, le idee maturano meglio nel pomeriggio. La Presidenza del Consiglio aveva ritenuto la mozione ammissibile, tanto che la ha inserita all'ordine del giorno; il Presidente può anche porre la questione della ammissibilità di una discussione, ma prima che la discussione inizi.

Nel merito poi la mozione è largamente ammissibile; a forza di difendere le nostre competenze va a finire che il Consiglio regionale scade ad un livello inferiore a quello di un qualsiasi consiglio comunale, al quale la nostra legge consente di discutere ogni tema che ne tocchi l'interesse. E noi, con una interpretazione capziosa, vogliamo escludere questa discussione dopo che è stata fatta più volte in circostanze analoghe, anche sotto la sua Presidenza, Assessore Albertini: si vede che a diventare Assessori le idee mutano...

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Esiste un precedente, quello del tuo collega Scotoni, che dichiarò non ammissibile la discussione sui morti dell'Ungheria...

NARDIN (P.C.I.): Strano che lei vada a cercare le perle nere, vada a cercare anche le altre!

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Quali?

NARDIN (P.C.I.): Quella delle lotte di Trento, dell'Italcementi, per esempio. Ma sarebbe troppo lungo ricordare tutto. È possibile che la Regione, che ha competenze legislative primarie nel campo dell'industria, deb-

ba disinteressarsi delle lotte sindacali, degli scioperi, che possono anche compromettere questa produzione; che non debba saperne niente, neanche, magari leggerne sui giornali? Non scherziamo! Si è detto più volte in quest'aula che lo sviluppo industriale nella nostra Regione deve avvenire nel rispetto del suo primo protagonista: l'operaio, il lavoratore. E non dobbiamo intervenire in questioni nelle quali, ad esempio, il comune di Rovereto ha favorito il sorgere di questa industria? Si chiede, in fin dei conti, di erogare contributi alle famiglie delle operaie. Questo è avvenuto in parte, ma in quale misura? La approvazione di questa mozione costituisce una sanatoria per l'operato della Giunta regionale, ma chiede anche un impegno alla Presidenza del Consiglio regionale. Ma la lotta continua a Rovereto e ulteriori casi si possono prospettare.

Canestrini ha citato, nel suo intervento, quello delle operaie che compariranno, insieme anche ad amministratori comunali, sotto l'accusa, questi ultimi, di aver contribuito a turbare l'ordine pubblico, per aver visitato le operaie che occupavano lo stabilimento. Perché dobbiamo escludere un impegno della Giunta e del Consiglio in seguito, ad ulteriori interventi se ce ne sarà bisogno? Noi dobbiamo soprattutto inviare una espressione di solidarietà umana e sociale che altri già hanno inviato a queste operaie, attraverso i partiti e le organizzazioni sindacali; ed il Consiglio regionale dovrebbe non poterlo fare? Non è ammissibile la discussione, con queste premesse? Sarebbe fuori luogo fare oggi la questione.

Comunque non ritiro la mozione, penso che la discussione debba continuare. Se volete respingerla, respingetela, ma ciascuno si assuma le sue responsabilità.

PRESIDENTE: Non si può più prendere la parola.

TOSCANA (Indipendente): Per fatto personale. Raffaelli mi ha chiamato in causa, devo rispondere.

PRESIDENTE: Ripeto che ritenevo ammissibile la mozione per il contributo, ed ho concesso al consigliere Canestrini di illustrarla; ora è stata sollevata la questione delle ammissibilità; secondo il regolamento non è ammessa alcuna discussione, bisogna votare.

PARIS (P.S.I.): Un momento, due a favore e due contro.

RAFFAELLI (P.S.I.): A nessuno tocca l'iniziativa...

PRESIDENTE: Paris, lei che vuole dire?

PARIS (P.S.I.): Io voglio parlare a favore della ammissibilità della mozione; finora hanno parlato in tre, tutti contrari, ed uno a favore. Resta un secondo oratore a favore dell'ammissibilità, sì o no? O il regolamento lo rispettiamo per tutti o non lo rispetta nessuno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE: Ma su che cosa vuol parlare? Toscana, in che cosa consiste il fatto personale?

TOSCANA (Indipendente): Io sono stato chiamato in causa; devo rispondere, questo è un fatto personale.

PRESIDENTE: Lei può parlare eventualmente a favore della ammissibilità della mozione.

TOSCANA (Indipendente): No, ma io ho chiesto la parola prima di Paris.

PRESIDENTE: Allora parli lei, ma a favore.

TOSCANA (Indipendente): No, parlo contro.

PARIS (P.S.I.): Prendo la parola per difendere l'operato della Presidenza del Consiglio e per esprimere la mia opinione; è incredibile che qui non si possa discutere questa mozione con la scusa che è materia che sfugge alla nostra competenza. Mi ricordo che durante la prima legislatura, eravamo ancora a Trento se ben rammento, avvenne il disastro del Polesine. Non era nostra competenza, eppure non solo lo discutemmo, ma votammo cento milioni, cento milioni del 1949 o giù di lì; e non ci limitammo a questo perché la Regione — anche senza averne la competenza — con quei cento milioni andò ad Adria a costruirvi, con quei milioni, un villaggio. Lo ha fatto; e c'era forse la competenza? Ma possiamo forse ricordare anche fatti più recenti: il Vajont era forse competenza nostra? eppure ne abbiamo discusso. Quando morì Papa Roncalli, non ne abbiamo discusso forse? E quando fu assassinato il presidente Kennedy, ci interessammo addirittura di vicende di un paese d'Oltreatlantico: era materia del Consiglio? Direte che non si è discusso; ma solo perché è invalsa, fra noi, nella nostra assemblea legislativa al centoventottesimo, invece

che in sessantaquattresimo, la prassi che, in circostanze del genere parla soltanto il Presidente del Consiglio ed i capi dei vari gruppi — come invece avviene nelle altre assemblee legislative — non si associano. Qui, in questa materia, non abbiamo competenza? Io ho presentato, ricordo bene, una interrogazione sulla statale del Brennero, e l'Assessore ai lavori pubblici del tempo, il dott. Turrini, si fece parte diligente, assunse presso l'ANAS i dati necessari e mi rispose: e non era competenza nostra. Se straripasse l'Adige, non sarebbe competenza nostra; e non dovremmo interessarcene? Qui, disgraziatamente, c'è in ballo il trattamento di datori di lavoro verso le loro dipendenti. Ma la mozione che cosa chiede? Chiede « appresi i termini della grave vertenza », ma di questi ne siamo a conoscenza, quindi non abbiamo bisogno che alcuno ce li illustri.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Corsini vuole che siano illustrati i termini.

PARIS (P.S.I.): Corsini può fare quello che vuole.

CORSINI (P.L.I.): No, io ho bisogno di discutere sulle dichiarazioni ufficiali.

PARIS (P.S.I.): Io leggo il documento ufficiale: « appresi i termini della grave vertenza »; si presuppone quindi che tutti ne siano a conoscenza; e ciò posto chiede una espressione di solidarietà umana e sociale. Non possiamo farlo? Ma allora, davvero, possiamo andarcene tutti a casa, oppure andare tutti ad annegarci in un bicchiere d'acqua.

Lei, Presidente, ha fatto benissimo a mettere in discussione la mozione; siamo competenti ad esprimere la nostra solidarietà. Qui non si deve fare questione di competenza. Bisogna vedere il modo con cui gli industriali...

NARDIN (P.C.I.): Agli industriali basta dare dei soldi!

PARIS (P.S.I.): Io mi sento di esprimere questo giudizio, questa solidarietà, io mi sento di farlo. È una cosa giusta prospettare questa manifestazione di solidarietà. Se la Giunta è intervenuta come richiesto dalla mozione, io le esprimo la mia soddisfazione.

PRESIDENTE: Chi è favorevole alla ammissibilità della mozione?

PARIS (P.S.I.): Mi rifiuto di partecipare a questa votazione.

PRESIDENTE: Ma è stata sollevata la questione della ammissibilità ed il regolamento è chiaro.

PARIS (P.S.I.): Io mi rifiuto, si rifiuti anche lei.

PRESIDENTE: C'è il regolamento, il Consiglio deve decidere.

NICOLODI (P.S.I.): Lei non deve fare il Presidente della maggioranza!

PRESIDENTE: Chi è contrario? Maggioranza favorevole, 5 contrari, e gli altri astenuti.

La mozione non è ammessa alla discussione.

Passiamo ora al *disegno di legge n. 143: « Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie ».*

La parola alla Giunta.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Il presente disegno di legge è stato predisposto sulla base della esperienza acquisita dalla Regione in un decennio di attività mineraria, nonché alla luce dei testi e dei risultati già ottenuti, con analoghe leggi, emanate in materia dalle Regioni Sarda e Siciliana.

Le iniziative spontaneamente assunte e gli sforzi compiuti dalle società operanti nella nostra Regione testimoniano quanto vivo sia l'interesse, specie in questi ultimi anni, per le ricerche minerarie, ed al riguardo non sono senza significato i dati schematicamente riportati nel quadro che segue, indicanti l'attività svolta dal 1959 al 1962 ed i relativi investimenti riscontratisi nel periodo considerato:

Anni	Permessi vigenti al 31 dicembre	Area in Ha.	Ammontare degli investimenti	N. permessi trasformati in concessione
1959	124	56.440	160.000.000	3
1960	113	50.724	170.000.000	1
1961	157	106.564	200.000.000	1 (*)
1962	149	102.453	265.000.000	1 (*)

(*) Domanda in istruttoria.

Dai dati esposti si può peraltro facilmente rilevare, oltre all'entità degli investimenti, quanto sia effettivamente rischiosa la iniziativa nel settore delle ricerche. Infatti i lavori svolti a seguito dei numerosi permessi di ricerca rilasciati, solo in pochissimi casi hanno potuto mettere in evidenza giacimenti minerali suscettibili di un economico sfruttamento industriale e per i quali è stata accordata la trasformazione in concessione. È questa una conferma che uno degli aspetti differenzianti sostanzialmente le industrie minerarie dalle altre attività produttive, è costituito prevalentemente dal fattore « rischio » estremamente elevato e presente non solo nella lunga fase delle ricerche — nella maggior parte dei casi non coronate da successo — ma anche nell'esercizio delle miniere, a causa della evenienza di imbattersi in zona scarsamente mineralizzata.

Difficile risulta anche stabilire la possibile durata dello sfruttamento economico-industriale della miniera, poiché la stima e la valutazione preventiva delle riserve minerarie è spesso aleatoria e le sorprese sempre presenti.

Osservando poi sotto un profilo più ampio la configurazione di questo settore di attività, non va sottaciuto un altro fattore che incide in misura notevole e negativa nei confronti dell'intrapresa: le circostanze di mercato rappresentano un freno e condizionano in molti casi l'attività mineraria, anche quando ci si trovi in presenza di una ricerca positiva. Le forti oscillazioni dei prezzi di gran parte dei prodotti minerali possono limitare la convenienza di coltivare e valorizzare industrialmente un determinato giacimento solo in periodi di favorevole andamento del mercato, annullando o diminuendo così l'eventualità di ricupero dei capitali investiti.

Nello stendere il presente disegno di legge si è infine ed opportunamente tenuto con-

to anche di altri particolari fattori di carattere contingente e che sono in relazione con la specifica situazione morfologica del territorio del Trentino-Alto Adige implicante, di riflesso, qualche maggiore difficoltà alla fase delle ricerche. Non va dimenticato come la Regione sia stata oggetto anche in passato di una accentuata attività mineraria e come quindi — di fronte allo sfruttamento largamente operato in superficie — necessiti ora procedere in profondità e su un piano di maggiore incertezza dal punto di vista dei risultati positivi, quando non si debba orientare le ricerche in altra direzione e cioè verso zone nuove ove mancano totalmente indizi di sufficiente garanzia.

Per questo, attualmente la ricerca va preceduta da metodi di esplorazione indiretta, costituiti da dettagliati rilievi geologici, geominerari e proporzioni geofisiche di costosa realizzazione ed eseguiti su vasti orizzonti geologici, nei quali potenzialmente esistono le premesse per il ritrovamento dei giacimenti minerali. Va ancora rilevato come, nella maggior parte dei casi, l'attività si svolge in zone di alta montagna e di difficile accesso, lontane dai centri abitati, per cui si rende spesso necessaria la costruzione di baracche o alloggiamenti provvisori, seppur minimi, nonché la messa in opera di strade, teleferiche ed altre attrezzature, con evidenti maggiori oneri.

Per le ragioni esposte, trattandosi di agevolare l'iniziativa rivolta alla valorizzazione del sottosuolo, vanno tenute nella debita considerazione le incognite che tale attività comprensibilmente comporta ed è evidente quindi l'opportunità di un intervento concreto da parte della Regione per stimolare ed assistere la iniziativa stessa promossa in un settore — il settore delle miniere — certamente il più esposto fra quelli industriali alla aleatorietà dei risultati.

Di fronte agli apprezzabili sforzi ed ai notevoli impegni di carattere finanziario sostenuti dalla quasi totalità delle imprese minerarie operanti in Regione ed al fine di sollecitare anche per il futuro un ritmo accentuato di ricerche, per incrementare un settore di indubbio interesse per le attività economiche del Trentino e dell'Alto Adige, si ritiene che un intervento sulla base prospettata dal presente disegno di legge — seppur complessivamente modesto — costituisca un incentivo attentamente considerato da ogni operatore minerario.

In parallelo con la prospettiva offerta dal disegno di legge di contribuire alla valorizzazione dell'iniziativa privata nel settore delle ricerche, è stata prevista la facoltà della stessa Amministrazione regionale di operare direttamente in materia, limitatamente agli studi geominerari e ad esclusione quindi dei lavori veri e propri, al fine di accertare e portare a conoscenza le risorse del sottosuolo. Questa la portata dell'art. 6 del presente provvedimento, non essendo possibile sottacere il fatto che la attività del permissionario si orienta esclusivamente — e ciò è ben comprensibile — verso le sostanze minerali « di moda », trascurando ovviamente quelle di difficile ricerca o effettivamente poco note. A titolo di esempio si può menzionare come risultino dei giacimenti in regione di berillo, rame, piombo, manganese, stagno, ecc., che forse potrebbero rilevarsi di interesse industriale, qualora se ne conoscesse la consistenza; lo studio preliminare di tali giacimenti, eseguito — se necessario — in collaborazione con Istituti scientifici idonei o con tecnici specializzati del ramo, anche dovesse portare a delle risultanze negative, o scarsamente interessanti dal punto di vista dello sfruttamento economico, riserverà in tutti i casi un notevole valore di natura scientifica e permetterà una esatta e completa conoscenza del territorio.

Alla luce di queste considerazioni, sottolineando ancora il fatto che il provvedimento ha raccolto il parere favorevole del Consiglio regionale delle Miniere, viene sottoposto all'attenzione dei Signori Consiglieri Regionali il presente disegno di legge con la viva fiducia che l'iniziativa trovi unanimi consensi, permettendo così di intervenire concretamente in un settore del tutto particolare, nell'interesse comunque generale dello sviluppo delle attività economiche della Regione.

DISEGNO DI LEGGE

« PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLE RICERCHE MINERARIE »

Art. 1

Ai fini di promuovere, agevolare e stimolare l'attività delle ricerche minerarie in regione, possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese incontrate dai beneficiari, per le seguenti realizzazioni:

- a) studi e rilievi, anche di dettaglio, geologici, geominerari, giacimentologici, geofisici e topografici;
- b) lavori di ricerca mediante trivellazioni, scavi a giorno o in sotterraneo;
- c) opere di accesso, alloggiamenti per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi sempre inerenti l'attività di ricerca;
- d) impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento,

di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione della acqua e di ventilazione;

e) prove di trattamento e impianti pilota per l'arricchimento dei minerali grezzi.

Le opere sopraindicate saranno valutate nella misura strettamente indispensabile ed adeguata alla effettiva entità della ricerca.

Detti benefici possono essere estesi anche alle ricerche di minerali di seconda categoria.

Art. 2

Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati all'Amministrazione regionale in carta da bollo legale, corredata dai progetti, da una relazione tecnico-finanziaria e dai relativi preventivi di spesa.

L'ufficio regionale delle miniere provvede sia alla istruttoria delle domande come alla vigilanza ed all'accertamento in ordine alla attuazione dei lavori di ricerca.

Art. 3

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia mineraria, sentito il Consiglio regionale delle Miniere.

Varianti al programma originario possono essere disposte dall'Amministrazione nel corso della esecuzione dei lavori, allorché i risultati degli stessi o particolari motivi tecnici ne dovessero consigliare l'adozione.

Modifiche al programma originario possono essere accordate anche a richiesta del permissionario, purché giustificate da particolari e documentate ragioni tecniche.

Art. 4

La liquidazione del contributo è disposta in un'unica soluzione, a realizzazioni avvenute, ovvero — qualora trattisi di lavori indicati alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1 — durante il corso delle ricerche, a presentazione ed in corrispondenza di stati di avanzamento dei lavori.

In tutti i casi, la liquidazione finale è subordinata al collaudo delle opere e degli impianti ed all'accertamento degli studi effettuati, salvo quanto previsto al comma seguente.

Qualora il beneficiario, visti i risultati negativi dei lavori di ricerca o per particolari ragioni economiche o tecniche, dovesse trovarsi nella necessità di sospendere i lavori, il contributo sarà ridotto in proporzione delle spese effettuate.

Art. 5

In caso di decadenza o di trasferimento totale o parziale del permesso di ricerca, il contributo accordato viene revocato.

Per la revoca si seguono le modalità di cui al precedente art. 3, primo comma.

Art. 6

Per dare idonea e proficua soluzione a problemi di ricerca geomineraria, e per la formazione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, la Regione può inoltre assumere a proprio carico:

- gli oneri conseguenti l'esecuzione e la pubblicazione di studi e rilievi in materia mineraria;
- le spese inerenti il coordinamento degli

elaborati tecnici effettuati dai permissionari;
valendosi, all'occorrenza, dell'opera e della collaborazione di Istituti scientifici, di Enti specializzati o di tecnici del ramo.

Art. 7

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 20.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963 al 1967.

Gli stanziamenti annuali, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

All'onere di L. 20.000.000 a carico dell'esercizio 1963, si provvederà mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

PRESIDENTE: Relazione della Commissione legislativa industria, l'on. Paris non c'è.

FIORESCHY (S.V.P.): Il presente disegno di legge concernente provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie, presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dott. Albertini, in data 3 settembre 1963, è stato esaminato dalla Commissione legislativa

va dell'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici nella seduta del 5 dicembre 1963.

Nel corso dell'ampia discussione svoltasi sul provvedimento in esame è stata rilevata da diversi membri della Commissione l'esiguità dello stanziamento previsto (Lire 40 milioni a carico dell'esercizio 1964 e Lire 20 milioni a carico di ciascuno dei cinque esercizi successivi) che si augura potrà essere incrementato nel futuro attraverso variazioni di bilancio o rifinanziamenti della legge. Qualche Commissario ha anche sollevato la domanda se non fosse più opportuno, data la modestia dei mezzi a disposizione, di concentrare le provvidenze verso determinati settori delle ricerche minerarie e di assicurare un diritto di prelazione agli enti di diritto pubblico.

Nella discussione dei singoli articoli, tutti approvati all'unanimità dei presenti, sono state apportate, su proposta della Giunta regionale, delle modifiche prevalentemente formali agli artt. 1, 3, 6 e 7. Quest'ultimo che stabilisce la ripartizione dell'onere finanziario, è stato aggiornato, fissando la decorrenza del provvedimento con l'esercizio finanziario 1964.

Le modifiche di cui sopra risultano riportate nel prospetto che si allega alla presente relazione.

Il disegno di legge nel suo complesso venne approvato all'unanimità per cui la Commissione legislativa lo trasmette, con le modifiche da essa apportate, al Consiglio regionale per la sua approvazione definitiva.

MODIFICHE

AL DISEGNO DI LEGGE N. 143:
« PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO
DELLE RICERCHE MINERARIE »

Approvate dalla Commissione legislativa in data 5-12-1963.

Art. 1

L'ultimo comma si sostituisce con il seguente:

« Detti benefici sono estesi anche alle ricerche di minerali di seconda categoria ».

Art. 3

L'ultimo comma si sostituisce con il seguente:

« Modifiche al programma originario possono essere accordate anche a richiesta del beneficiario, purché giustificate da particolari e documentate ragioni tecniche ».

Art. 6

(Sostitutivo)

« Per dare idonea e proficua soluzione a problemi di ricerca geomineraria, e per la formulazione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, la Regione può inoltre assumere a proprio carico:

- gli oneri conseguenti l'esecuzione e la pubblicazione di studi e rilievi in materia mineraria;
- le spese inerenti il coordinamento degli

elaborati tecnici effettuati dai permissionari;
valendosi, all'occorrenza dell'opera e della collaborazione di Istituti scientifici, di Enti specializzati o di tecnici del ramo.

Art. 7

(Sostitutivo)

« Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 40 milioni a carico dell'esercizio 1964 e di lire 20 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1967.

Gli stanziamenti annuali, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

All'onere di lire 40 milioni a carico dell'esercizio 1964 si provvede per lire 20 milioni con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 20 milioni mediante prelievo di pari importo del fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la relazione della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.): La Commissione legislativa finanze ha espresso ad unanimità parere favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno.

Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Leggo il testo della Commissione.

Art. 1

Ai fini di promuovere, agevolare e stimolare l'attività delle ricerche minerarie in regione possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese incontrate dai beneficiari, per le seguenti realizzazioni:

- a) *studi e rilievi, anche di dettaglio, geologici, geominerari, giacimentologici, geofisici, e topografici;*
- b) *lavori di ricerca mediante trivellazioni, scavi a giorno o in sotterraneo;*
- c) *opere di accesso, alloggiamenti per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi sempre inerenti l'attività di ricerca;*
- d) *impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua e di ventilazione;*
- e) *prove di trattamento e impianti pilota per l'arricchimento dei minerali grezzi.*

Le opere sopraindicate saranno valutate nella misura strettamente indispensabile ed adeguata alla effettiva entità della ricerca.

Detti benefici sono estesi anche alle ricerche di minerali di seconda categoria.

Pongo in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 2

Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati all'Amministrazione regionale in carta da bollo legale, corredata dai progetti, da una relazione tecnico-finanziaria e dai relativi preventivi di spesa.

L'ufficio regionale delle miniere provvede sia alla istruttoria delle domande come alla vigilanza ed all'accertamento in ordine alla attuazione dei lavori di ricerca.

Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 3

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia mineraria, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Varianti al programma originario possono essere disposte dall'Amministrazione nel corso della esecuzione dei lavori, allorché i risultati degli stessi o particolari motivi tecnici ne dovessero consigliare l'adozione.

Modifiche al programma originario possono essere accordate anche a richiesta del beneficiario, purché giustificate da particolari e documentate ragioni tecniche.

Pongo in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 4

La liquidazione del contributo è disposta

in una unica soluzione, a realizzazioni avvenute, ovvero — qualora trattisi di lavori indicati alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1 — durante il corso delle ricerche, a presentazione ed in corrispondenza di stati di avanzamento dei lavori.

In tutti i casi, la liquidazione finale è subordinata al collaudo delle opere e degli impianti ed all'accertamento degli studi effettuati, salvo quanto previsto al comma seguente.

Qualora il beneficiario, visti i risultati negativi dei lavori di ricerca o per particolari ragioni economiche o tecniche, dovesse trovarsi nella necessità di sospendere i lavori, il contributo sarà ridotto in proporzione delle spese effettuate.

Pongo in votazione l'art. 4, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 5

In caso di decadenza o di trasferimento totale o parziale del permesso di ricerca, il contributo accordato viene revocato.

Per la revoca si seguono le modalità di cui al precedente art. 3, primo comma.

Pongo in votazione l'art. 5, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 6

Per dare idonea e proficua soluzione a problemi di ricerca geomineraria, e per la formulazione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, la Regione può inoltre assumere a proprio carico gli oneri conseguen-

ti l'esecuzione e la pubblicazione di studi e rilievi in materia mineraria, nonché le spese inerenti al coordinamento degli elaborati tecnici effettuati dai beneficiari, valendosi, all'occorrenza, dell'opera e della collaborazione di Istituti scientifici, di Enti specializzati o di tecnici del ramo.

Pongo in votazione l'art. 6, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 7

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di Lire 40 milioni a carico dell'esercizio 1964 e di Lire 20 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1967.

Gli stanziamenti annuali, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

All'onere di Lire 40 milioni a carico dell'esercizio 1964 si provvede per Lire 20 milioni con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per Lire 20 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

Pongo in votazione l'art. 7, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno? Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Signori consiglieri, dallo spoglio delle schede è emerso che non abbiamo raggiunto, nella votazione, il numero legale.

Sospendiamo la seduta per dieci minuti, inizieremo poi la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze su questa legge.

(Ore 16,45).

Ore 17,45.

PRESIDENTE: La seduta riprende. Debo rivolgere un richiamo al cons. Nicolodi per le parole offensive da lui rivolte al mio indirizzo, quando ha affermato che io mi sono lasciato trascinare dalla maggioranza.

NICOLODI (P.S.I.): Signor Presidente, non ho avuto questa intenzione: intendevo protestare perché in una riunione preliminare i capigruppo erano andati d'accordo di discutere la mozione. Lei l'aveva messa in discussione, non posso ammettere che poi si dica che non è ammissibile.

PRESIDENTE: Non accetto le sue spiegazioni. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 30, 26 sì, schede bianche 4. La legge è approvata (*).

Passiamo ora alle **Interrogazioni e interpellanze.**

(*) *Vedi Appendice - pag. 58.*

Interrogazione del cons. Vinante all'Assessore all'agricoltura:

Il sottoscritto Consigliere regionale interroga l'Assessore all'Agricoltura per sapere se è a conoscenza della grave lentezza in atto per lo svolgimento delle pratiche relative al « Piano Verde »;

se detta lentezza sia dovuta, come ritiene, a mancanza di personale all'Ispettorato all'Agricoltura o ad altre cause, che desidererebbe conoscere.

Considerato il grande malcontento e il notevole disagio che si sono creati e si creano nei confronti dei richiedenti, che vedono protrarsi eccessivamente i vantaggi riconosciuti al Piano;

considerato ancora che, oltre alle lamentele sopra richiamate, si ostacola seriamente l'attuazione di iniziative che dovrebbero portare ad uno sviluppo dei settori beneficiati dal Piano, chiede che cosa intenda fare il signor Assessore per ovviare ai lamentati inconvenienti.

La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Ho presentato questa interrogazione perché vedo con grande amarezza che il « Piano Verde » non riesce ad affrontare le necessità della classe contadina, necessità che esistono, e non riesce talora neanche ad appagare iniziative che sono state incoraggiate e talora suscitate dal piano stesso. Altro argomento della mia preoccupazione è il ritardo col quale si ottengono i benefici di questa legge: passa troppo tempo dalla presentazione della domanda all'ottenimento dei benefici. C'è stato anche chi ha rinunciato ai benefici; ma ha rinunciato così anche alle iniziative che erano state avviate e

programmate. Perché tanto ritardo? Quali ne sono le cause? Mi è stato detto, quando mi sono interessato a ciò, che si tratta di insufficienza di personale. Signor Assessore, non potevo non presentare questa interrogazione, perché, ove possibile, sia ovviato alle deficienze; dobbiamo avere pazienza quando i mezzi non siano sufficienti: ma se è vero che i ritardi hanno come motivo la scarsità del personale — non penso nemmeno che il personale non si impegni — a questo bisogna ovviare. Sappiamo tutti che le istruttorie sono lunghe.

Attendo che lei mi dia chiarimenti sulla situazione.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Lo svolgimento delle pratiche avviene con la particolare attenzione dell'Assessorato, del quale, fra l'altro, costituiscono la attività più impegnativa. Dalle situazioni economico-statistiche che vengono compilate ed aggiornate mensilmente non mi risulta la grave lentezza che viene lamentata.

Voglio esporre all'interrogante la situazione che riguarda la provincia di Trento, alla quale, mi pare, si riferisce la sua interrogazione.

Nei tre anni di funzionamento del piano siamo in questa situazione: per i contributi in conto capitale: sul miglioramento fondiario abbiamo avuti assegnati fondi per 660 milioni, sono stati emessi 439 decreti per un impegno totale di 626 milioni; per le case ai coltivatori abbiamo avuto fondi per 270 milioni, sono stati emessi 94 decreti di impegno per complessivi 270 milioni; per i laghetti collinari — per i quali siamo riusciti ad essere

inclusi anche se questi stanziamenti risultano normalmente riservati alla Toscana ed alla zona appenninica — abbiamo avuto 165 milioni, tutti impegnati nelle due province di Trento e Bolzano.

Per la produzione pregiata abbiamo avuto, sull'art. 14, 180 milioni, di cui 36.500.000 per iniziative di risanamento e 143.500.000 sono destinati ai contributi: per le iniziative i fondi impegnati ammontano a 36.500.000 e per i contributi sono stati emessi 933 decreti per 98 milioni.

Per la lotta antiparassitaria abbiamo avuto 108 milioni, 31.300.000 per iniziative, tutti impegnati: 77 per la concessione di contributi, per i quali abbiamo emesso 458 decreti per 74 milioni. Questi dati, devo notare, si riferiscono al novembre-dicembre; le ultime deliberazioni sono della settimana scorsa, quindi anche i fondi residui in buona parte devono considerarsi utilizzati.

Per la zootecnia abbiamo avuto 150 milioni, impegnati 150 milioni in iniziative di risanamento bestiame ed acquisto bestiame selezionato; per la meccanizzazione 150 milioni, emessi 386 decreti per 100 milioni; per l'irrigazione a carattere pubblico 150 milioni, impegnati 150 milioni; per miglioramenti fondiari 75 milioni, dei quali 54 impegnati con 24 decreti.

Per i contributi in conto interessi abbiamo: per miglioramenti fondiari 15 milioni, sui quali abbiamo autorizzato 49 operazioni per un importo di mutui di 430 milioni e 13.900.000 di interessi; per la zootecnia 30 milioni, 844 operazioni per 429 milioni complessivi e 16 milioni di interessi a carico; per mutui zootecnici ancora 18 milioni, 52 operazioni per mutui di 306 milioni e 14 milioni di interessi a carico dello Stato; per la piccola proprietà contadina 15 milioni, 135 operazioni per 432 milioni e 15 milioni di interessi a carico.

Le cifre totali erogate in Regione sul piano verde salgono a 2358 milioni, di cui 2028 milioni 300.000 mila lire impegnati con 2351 decreti. I 300 milioni non impegnati, saranno sicuramente assorbiti in pochi mesi. Va anche detto che le assegnazioni del 1963 che importano 786 milioni, sono pervenute a fine di anno e che non era quindi possibile utilizzarle prima.

In conto interessi su 78 milioni ne abbiamo utilizzati 58.400.000 per 1.607.000.000 di mutui con 1080 operazioni.

Le cifre danno una esatta sensazione del lavoro che è stato svolto, tutto con soddisfacente rapidità. Vorrei ancora osservare che l'utilizzazione dei fondi del piano verde è notevolmente più alta da noi che nelle vecchie Province, e ciò benché, per i noti motivi, la utilizzazione dei fondi da parte nostra sia iniziata con un anno di ritardo. Non si può parlare di lentezza, mi pare, ma di un normale espletamento dei nuovi compiti; in vista dei quali l'Assessorato è stato riorganizzato in una nuova strutturazione che vede per ogni settore di intervento un apposito ufficio.

Vero è che avevamo una certa carenza di personale: abbiamo potuto ora immettere in servizio tre laureati e 5 diplomati, dopo i concorsi, che sono obbligatori per legge, ma che ci hanno fatto perdere un anno. Un altro concorso, per il personale esecutivo, è stato espletato; la graduatoria è ora alla Corte dei conti e dovrebbe essere approvata in questi giorni; ciò consentirà l'immissione di altre otto unità degli uffici.

Vorrei che l'interrogante chiarisse quali sono le iniziative che hanno incontrato gravi ostacoli; non sono in grado, diversamente, di rispondergli, poiché non mi risultano.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Le dichiarazioni dell'Assessore sull'ampliamento degli organici e il suo rammarico per il tempo necessariamente perduto nei concorsi, confermano che le mie non erano affermazioni campate in aria. Mi sono stati elencati molti decreti; ma a me interesserebbe sapere non della emissione dei decreti, ma della effettiva corresponsione del denaro, dei contributi, agli aventi diritto. I decreti non concludono la procedura, mi pare. Accerterò meglio la situazione e mi riservo di ritornare in argomento, magari durante la discussione del bilancio, che me ne offrirà l'occasione.

Non posso dirmi soddisfatto: lo sono per quanto mi è stato risposto, ma mi riservo di accertare ulteriormente quello che mi pare non chiaro, sui tempi di corresponsione dei contributi.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Se il signor Presidente permette, vorrei fornire a Vinante una precisazione che forse gli risparmierebbe molte ricerche. Per quanto riguarda gli acquisti, come macchinario, i decreti corrispondono alla effettiva consegna del denaro. Per gli altri settori, il decreto viene emesso, poi l'interessato deve eseguire il lavoro, in un termine che generalmente è di un anno, prorogabile a richiesta; a lavoro eseguito avviene la liquidazione materiale dell'importo assegnatogli. Non sono in grado attualmente di dire quanti dei decreti riguardino lavoro totalmente compiuto; ultimati i lavori

la liquidazione avviene entro il tempo indispensabile alle pratiche: un mese circa.

La situazione del personale è quella che tutti sanno; comunque ora, espletati i concorsi, siamo veramente e sufficientemente attrezzati a Trento. Non altrettanto si può dire di Bolzano dove, ad onta della nostra azione di


propaganda, gli elementi del gruppo etnico tedesco non si presentano ai concorsi.

PRESIDENTE: La seduta è tolta; i lavori riprendono domani alle ore 10.

(Ore 18,15).



APPENDICE



«APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL FONDO DI PREVIDENZA E DI QUIESCENZA
A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI NELLA REGIONE»

Art. 1

È approvato lo Statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza per il personale dipendente dalla Regione Trentino-Alto Adige, dai Comuni della regione, dagli Enti provinciali per il turismo, dalle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dalle aziende municipalizzate o consorziali, dai consorzi di diritto pubblico fra gli enti sopra elencati, esistenti nel territorio della regione.

Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, con appositi provvedimenti legislativi, iscrivere al Fondo di previdenza e di quiescenza, indicato nel precedente comma, i propri dipendenti e quelli delle amministrazioni, delle aziende e degli enti sui quali le Province hanno potestà legislativa.

Art. 2

Ai dipendenti degli enti di cui al precedente articolo sono comunque assicurati, se più favorevoli, i benefici previsti dalla vigente legislazione previdenziale che li riguarda.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvederà con gli stanziamenti previsti nei bilanci degli enti interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

STATUTO
DEL FONDO DI PREVIDENZA E DI QUIESCENZA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Art. 1

ISTITUZIONE DEL FONDO

È istituito il Fondo di previdenza e di quiescenza per i dipendenti dalla Regione Trentino-Alto Adige, dai Comuni della regione, dagli Enti provinciali per il turismo, dalle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dalle aziende municipalizzate o consorziali, dai consorzi di diritto pubblico fra gli enti sopra elencati esistenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.

Il Fondo di previdenza e di quiescenza, che in seguito sarà richiamato con la denominazione di « Fondo », ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma; ha sede legale in Trento e, per gli affari concernenti la provincia di Bolzano, un ufficio in Bolzano ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, con appositi provvedimenti legislativi, iscrivere al Fondo di previdenza e di quiescenza, indicato nel precedente comma, i propri dipendenti e quelli delle amministrazioni, delle aziende e degli enti sui quali le Province hanno potestà legislativa.

Art. 2

SCOPI DEL FONDO

Il Fondo provvede alla gestione del trattamento di pensione e della indennità di fine servizio a favore del personale indicato nel precedente articolo, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dal proprio regolamento.

Art. 3

ISCRIZIONE AL FONDO

Al Fondo in oggetto sono iscritti obbligatoriamente tutti i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 esistenti nel territorio della regione, comunque assunti e qualificati, purché sussista nei loro confronti un rapporto continuativo di impiego o di lavoro subordinato ed essi siano adibiti ai servizi di istituto.

Art. 4

TRATTAMENTO DI PENSIONE

Agli iscritti al Fondo viene assicurato il trattamento di pensione, computato per l'intero periodo di servizio utile, nella misura e con le norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Il servizio prestato anteriormente alla iscrizione al Fondo, presso gli enti indicati nell'art. 1 con iscrizione obbligatoria ad altri Istituti di previdenza o in virtù dell'art. 13 del D.L.C.P.S. 3-9-1946, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni, è considerato utile agli effetti della liquidazione del trattamento previsto dal presente Statuto.

Il Fondo si sostituisce all'iscritto nei diritti che gli derivano dalla precedente iscrizione obbligatoria presso gli Istituti di previdenza predetti.

Art. 5

MISURA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE

Il Fondo provvede alla liquidazione del seguente trattamento di pensione:

A) Al dipendente che cessi dal servizio dopo 15 anni di servizio utile, con età non inferiore ai 60 anni se uomo o ai 55 anni se donna, o con età inferiore ai limiti predetti se la cessazione dal servizio è causata da inabilità fisica, spetta una pensione diretta annua in ragione del 52 per cento dell'ultima retribuzione annua contributiva aumentata del 2,40 per cento per ogni anno successivo di servizio utile, fino a raggiungere la misura del 100 per cento al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. La pensione diretta, nella misura indicata dal precedente comma, spetta ugualmente al dipendente che abbia 20 anni di servizio utile e cessi

dal servizio per dimissioni volontarie qualunque sia l'età all'atto del collocamento a riposo, rispettivamente di 15 anni nel caso di dipendente coniugata.

B) Alla vedova del dipendente deceduto in attività di servizio dopo almeno 15 anni di servizio spetta una pensione indiretta e alla vedova del pensionato una pensione di reversibilità in ragione del 60 per cento della pensione calcolata nei modi indicati alla lettera A), aumentata del 10 per cento per ogni minore a carico, fino ad un massimo del 90 per cento.

Il passaggio a successivo matrimonio, fa decadere il diritto di pensione alla vedova, mentre nei confronti degli orfani la pensione viene corrisposta nella misura del 40 per cento per uno o due orfani e del 50 per cento per tre o più orfani.

In caso di orfani soli per decesso di entrambi i genitori, la pensione viene corrisposta in ragione del 50 per cento per il primo orfano aumentata del 10 per cento per ogni orfano successivo fino ad un massimo del 90 per cento.

Per figlio a carico o per orfano si intende il figlio minore degli anni 21; tale limite è prorogabile fino al 26° anno di età in caso di frequenza in Istituti superiori di istruzione (Università, accademie, ecc.), anche se frequentati all'estero.

È fatto salvo ogni diritto previsto dalla legge per i figli interdetti o inabilitati.

C) 1) In assenza degli orfani la pensione indiretta o quella di reversibilità viene corrisposta nella misura del 60 per cento al vedovo della dipendente qualora risulti essere stato a carico della medesima e permanentemente inabile a qualsiasi lavoro;

2) in assenza degli orfani il 60 per cento al vedovo della dipendente qualora, divenuto permanentemente inabile al lavoro dopo la morte della coniuge o avendo superato il 70° anno di età, non goda, a qualsiasi titolo, di altri trattamenti di previdenza o di quiescenza;

3) in assenza degli orfani e del vedovo la pensione indiretta o quella di reversibilità viene corrisposta nella misura del 50 per cento ad un genitore ed il 60 per cento ad entrambi i genitori che risultino essere stati a carico del dipendente ed inabili permanentemente a qualsiasi lavoro. L'inabilità è presunta con il 70° anno di età;

4) in assenza degli orfani e del vedovo e dei genitori, la pensione indiretta o quella di reversibilità viene corrisposta nella misura del 50 per cento ai fratelli o sorelle permanentemente inabili a qualsiasi lavoro e che risultino essere stati a carico del dipendente senza che esistano altri parenti obbligati al loro mantenimento.

D) Qualora la durata del servizio utile non dia diritto a pensione, spetta al dipendente, in luogo della pensione, una indennità « una tantum ».

Tale indennità viene corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio con una anzianità di iscrizione di almeno un anno e prima della maturazione del diritto a pensione, o ai superstiti, ed è pari ad 1/12 dell'ultima retribuzione annua contributiva per ogni anno di servizio utile.

Qualora la cessazione dal servizio avvenga per dimissioni volontarie senza aver raggiunto una anzianità di iscrizione di 5 anni, l'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento.

E) Al dipendente che, avendo compiuto 10 anni di servizio presso enti iscritti al Fondo, venga a cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro, rispettivamente, in caso di morte dello stesso, ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta, è corrisposta

una pensione d'importo pari al trattamento economico iniziale previsto per l'ultimo grado della gerarchia dell'ente presso cui l'iscritto ha prestato servizio, purché l'avente diritto rinunci all'indennità « una tantum » di cui alla lettera D) del presente articolo.

Qualora il dipendente abbia già maturato il diritto a pensione o assegno di previdenza riferito al servizio previsto al precedente comma, il Fondo corrisponderà soltanto l'integrazione fino al raggiungimento della misura prevista per il trattamento di pensione di cui al comma precedente.

In caso di decesso del pensionato il trattamento è reversibile ai superstiti secondo le norme indicate alle precedenti lettere B) e C).

Art. 6

INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO

Oltre al trattamento previsto dal precedente articolo spetta all'iscritto cessato dal servizio per qualunque causa, o ai superstiti aventi diritto, una indennità di fine servizio in ragione di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva per ogni anno di servizio utile.

Tale indennità viene ridotta del 50 per cento nei casi di dimissioni volontarie prima che siano stati raggiunti cinque anni di anzianità utile e qualora gli enti, presso i quali il dipendente abbia prestato servizio, prevedano analogo trattamento.

Art. 7

PENSIONE DI PRIVILEGIO

Al dipendente che cessa dal servizio, qualunque sia la durata di esso, per inabilità fisica permanente, avvenuta in servizio e per causa di servizio, spetta la pensione di privilegio, calcolata nei modi indicati dall'art. 5, lettera A); aumentata del 10 per cento.

Tale pensione di privilegio non potrà comunque essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione annua contributiva.

La pensione indiretta o di reversibilità di privilegio viene mantenuta nella stessa misura a favore della vedova.

L'accertamento del diritto alla pensione di privilegio si effettua con le norme indicate nel regolamento di esecuzione.

Art. 8

RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

Il trattamento di pensione corrisposto ai sensi del precedente art. 5, lettere A), B), C) ed E), è soggetto a riliquidazione qualora gli enti, con provvedimenti a carattere generale, provvedano a modificare il trattamento economico in vigore.

La riliquidazione viene effettuata, ferma restando l'anzianità di servizio, in base alla nuova retribuzione annua pensionabile che sarebbe attribuita al dipendente se fosse in servizio.

Art. 9

SERVIZI UTILI

Sono utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura del trattamento previsto all'art. 5:

- a) i servizi comunque prestati con diritto a retribuzione alle dipendenze degli enti di cui all'art. 1 con iscrizione obbligatoria presso istituti, fondi o casse previsti dalle leggi;
- b) i servizi riscattati;
- c) i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute o in disponibilità.

In tali posizioni, i contributi sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, salvo rivalsa da parte dell'ente verso l'iscritto della quota a suo carico;

- d) le campagne di guerra e le ricompense al valore militare, comprese quelle di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 10

SERVIZI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO

I servizi di ruolo o quelli riscattati prestati alle dipendenze dello Stato sono utili ai fini della determinazione dell'anzianità per il conseguimento del trattamento di pensione previsto dal presente Statuto.

In tali casi la pensione viene liquidata per il complessivo periodo di servizio, salvo rivalsa a carico dello Stato della quota di pensione riferita al periodo di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.

Art. 11

RISCATTI

È data facoltà inoltre all'iscritto, ai soli effetti del trattamento di pensione indicato all'art. 5, di riscattare fino ad un massimo di anni 15:

a) i servizi comunque prestati in territorio nazionale o all'estero alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, enti diritto pubblico ovvero enti od aziende esercenti un pubblico servizio;

b) il servizio militare di leva e quello per richiamo non computabile a norma di legge;

c) il periodo di durata legale di un solo corso universitario o equiparato e, per gli assistenti sociali, del biennio o triennio della Scuola superiore di Servizio sociale, purché non sia contemporaneo a servizi coperti da iscrizione e la laurea od altro titolo accademico sia richiesto per l'ammissione al posto.

Le domande di riscatto possono essere validamente presentate dall'iscritto nel corso del servizio e dal medesimo o dai superstiti aventi diritto entro 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 12

CONTRIBUTI DI RISCATTO

I contributi per i servizi ammessi a riscatto vengono calcolati in ragione del 17,50 per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data della domanda per ogni anno di servizio da riscattare.

I contributi di riscatto sono aumentati degli interessi annui del 6 per cento calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da riscattare fino alla data della domanda.

Art. 13

SISTEMAZIONE SERVIZI PRECEDENTI

Le amministrazioni e gli enti indicati all'art. 1 del presente Statuto che non abbiano provveduto alla iscrizione del proprio personale presso gli enti di previdenza previsti dalla legge o vi

abbiano provveduto con decorrenza posteriore all'inizio del servizio perché non obbligati precedentemente, possono chiedere la sistemazione dell'iscrizione.

La sistemazione avviene con il versamento dei contributi in base alla retribuzione dei dipendenti da sistemare ed alle percentuali contributive all'atto della domanda, aumentati degli interessi annui del 6 per cento calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da sistemare, fino alla data della domanda.

Art. 14

ISCRIZIONE I.N.P.S.

A favore degli iscritti al Fondo che all'atto della cessazione dal servizio non conseguano diritto alla pensione, deve essere provveduto a norma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, alla costituzione per il corrispondente periodo di iscrizione al Fondo, della posizione assicurativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'INPS, mediante versamento dei contributi calcolati sulle stesse retribuzioni contributive.

L'importo di tali contributi verrà detratto dall'ammontare della indennità « una tantum » liquidata dal Fondo a sensi dell'art. 5, lettera D), del presente Statuto.

Art. 15

REISCRIZIONE A CASSE DI PREVIDENZA

Gli iscritti al Fondo pensione che passano alle dipendenze dello Stato o di altri enti locali fuori del territorio regionale, possono chiedere la costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione al Fondo, della posizione assicurativa presso le rispettive Casse di previdenza o Cassa pensione amministrata dalla Direzione generale Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, a sensi delle norme vigenti, mediante versamento dei contributi calcolati sulle stesse retribuzioni contributive.

L'importo di tali contributi verrà detratto dall'ammontare dell'indennità « una tantum » liquidata dal Fondo.

Art. 16

SERVIZI CONTEMPORANEI

I servizi contemporaneamente prestati presso enti diversi non sono cumulabili né agli effetti dell'anzianità né agli effetti della contribuzione.

Resta a carico dell'amministrazione che corrisponde la retribuzione maggiore l'obbligo del versamento della aliquota prevista dalla presente legge.

Art. 17

NORME PROCEDURALI - RICORSI

La liquidazione o la riliquidazione della pensione diretta, indiretta, di reversibilità o di privilegio e la liquidazione delle indennità previste dal presente Statuto avvengono su domanda degli interessati, documentata a norma del regolamento di esecuzione. La liquidazione avviene con decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta all'ufficio di Trento o di Bolzano secondo la rispettiva competenza territoriale. In caso di liquidazione ritardata oltre il termine predetto saranno applicati a carico del Fondo gli interessi di mora nella misura del 6 per cento.

Il riconoscimento, il riscatto o la sistemazione di anni di servizio utile ai fini della pensione avviene parimenti su domanda degli interessati, documentata a norma del regolamento di esecuzione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione decide sulle domande entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In mancanza di decisione del Presidente entro tale termine, l'istanza si intende accolta.

Contro le decisioni del Presidente del Consiglio di amministrazione l'iscritto ha facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica della decisione; il Consiglio di amministrazione decide entro 60 giorni dalla data di notificazione del ricorso. In mancanza di tale decisione il ricorso si intende accolto.

Contro i provvedimenti del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica; la Giunta regionale decide con propria deliberazione entro 60 giorni dalla data del ricorso. In mancanza di tale decisione il ricorso si intende accolto.

Art. 18

ENTRATE DEL FONDO

Costituiscono le entrate del Fondo:

- 1) il contributo annuo in misura del 13,50 per cento a carico dell'ente e del 4 per cento a carico dell'iscritto per la gestione del trattamento di pensione previsto dall'art. 5, lettera A), B), C), D) ed E);
- 2) il contributo annuo del 3 per cento a carico dei dipendenti per la gestione dell'indennità di fine servizio prevista dall'art. 6;
- 3) i redditi patrimoniali;
- 4) le erogazioni straordinarie di enti;
- 5) i lasciti e le donazioni.

I contributi di cui ai punti 1) e 2) vengono applicati sull'ammontare lordo della retribuzione annua complessiva goduta dal dipendente, intesa nel complesso degli emolumenti a carattere

fisso e continuativo, con esclusione delle quote complementari per carichi di famiglia e del compenso per lavoro straordinario.

La retribuzione sopra indicata assume la denominazione di « retribuzione annua contributiva ».

Art. 19

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

L'accertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli enti sono tenuti a trasmettere all'amministrazione del Fondo un elenco nominativo, in duplice esemplare, dei dipendenti con l'indicazione della retribuzione annua contributiva, riferita al 1° gennaio e computata in conformità di quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto, e dell'ammontare dei contributi di previdenza e di anzianità nelle quote a carico del dipendente e dell'ente.

Art. 20

ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Collegio sindacale.

Art. 21

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, e si compone dei seguenti membri:

- a) del Presidente, nominato d'intesa con le Giunte provinciali;
- b) di un rappresentante dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale;

c) di due rappresentanti delle amministrazioni degli enti di cui all'art. 1, esclusa la Regione e le Province, uno per ciascuna provincia, designato dal Consorzio dei Comuni o d'intesa fra gli enti;

d) di due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, uno per ciascuna delle due Province, designati dalle Giunte provinciali;

e) di quattro rappresentanti del personale, due per ciascuna provincia, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative;

f) di due pensionati, uno per ciascuna provincia, designati dalla categoria.

Art. 22

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del vice presidente scelto fra i membri del Consiglio stesso appartenenti al gruppo linguistico diverso da quello del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; in caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Funge da segretario, nelle riunioni del Consiglio di amministrazione, il Direttore dei servizi di gestione del Fondo.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

Art. 23

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione delibera:

- 1) sulle direttive generali per la gestione del Fondo e sul suo funzionamento;
- 2) sui bilanci preventivi e consuntivi;
- 3) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;
- 4) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi disponibili;
- 5) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, dei lasciti e delle donazioni;
- 6) sull'ordinamento degli uffici e del personale;
- 7) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente Statuto e del regolamento.

Art. 24

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- 1) ha la legale rappresentanza del Fondo;
- 2) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- 3) formula l'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
- 4) firma gli atti e documenti che comportano impegni del Fondo.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice presidente.

Allo stesso il Presidente può delegare l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17.

Art. 25

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno designato dal Consiglio regionale, uno dal Consiglio provinciale di Trento e uno dal Consiglio provinciale di Bolzano. Per ogni membro effettivo è nominato anche un membro supplente.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta e dura in carica quattro anni.

Art. 26

FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 27

DEL PATRIMONIO

Il patrimonio del Fondo è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o per qualunque altro titolo sono di proprietà del Fondo;

b) dalle somme destinate a formare le riserve e gli accantonamenti previsti dallo Statuto.

Art. 28

INVESTIMENTI PATRIMONIALI

I capitali disponibili del Fondo possono essere impiegati:

- a) in beni immobili, mediante deliberazione da approvarsi a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- c) in depositi fruttiferi presso gli istituti di credito di notoria solidità operanti nella regione.

Art. 29

NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del presente Statuto, alla direzione dei servizi di gestione del Fondo sarà provveduto mediante incarico da conferirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale.

Per i servizi amministrativi e tecnici viene provveduto parimenti mediante incarichi straordinari conferiti dal Consiglio di amministrazione a personale degli enti di cui all'art. 1. I dipendenti di ruolo incaricati presso gli uffici del Fondo, assumono la posizione di comando.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, dovrà provvedere ad emanare in apposito regolamento le norme relative alla pianta organica ed alle retribuzioni del personale.

Nelle assunzioni del personale si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

Per la destinazione in servizio presso gli uffici di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

« PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLE RICERCHE MINERARIE »

Art. 1

Ai fini di promuovere, agevolare e stimolare l'attività delle ricerche minerarie in regione possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese incontrate dai beneficiari, per le seguenti realizzazioni:

- a) studi e rilievi, anche di dettaglio, geologici, geominerari, giacimentologici, geofisici, e topografici;
- b) lavori di ricerca mediante trivellazioni, scavi a giorno o in sotterraneo;
- c) opere di accesso, alloggiamenti per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi sempre inerenti l'attività di ricerca;
- d) impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua e di ventilazione;
- e) prove di trattamento e impianti pilota per l'arricchimento dei minerali grezzi.

Le opere sopraindicate saranno valutate nella misura strettamente indispensabile ed adeguata alla effettiva entità della ricerca.

Detti benefici sono estesi anche alle ricerche di minerali di seconda categoria.

Art. 2

Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati all'Amministrazione regionale in carta da bollo legale, corredata dai progetti, da una relazione tecnico-finanziaria e dai relativi preventivi di spesa.

L'ufficio regionale delle miniere provvede sia alla istruttoria delle domande come alla vigilanza ed all'accertamento in ordine alla attuazione dei lavori di ricerca.

Art. 3

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia mineraria, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Varianti al programma originario possono essere disposte dall'Amministrazione nel corso della esecuzione dei lavori, allorché i risultati degli stessi o particolari motivi tecnici ne dovessero consigliare l'adozione.

Modifiche al programma originario possono essere accordate anche a richiesta del beneficiario, purché giustificate da particolari e documentate ragioni tecniche.

Art. 4

La liquidazione del contributo è disposta in una unica soluzione, a realizzazioni avvenute, ovvero — qualora trattisi di lavori indicati alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1 — durante il corso delle ricerche, a presentazione ed in corrispondenza di stati di avanzamento dei lavori.

In tutti i casi, la liquidazione finale è subordinata al collaudo delle opere e degli impianti ed all'accertamento degli studi effettuati, salvo quanto previsto al comma seguente.

Qualora il beneficiario, visti i risultati negativi dei lavori di ricerca o per particolari ragioni economiche o tecniche, dovesse trovarsi nella necessità di sospendere i lavori, il contributo sarà ridotto in proporzione delle spese effettuate.

Art. 5

In caso di decadenza o di trasferimento totale o parziale del permesso di ricerca, il contributo accordato viene revocato.

Per la revoca si seguono le modalità di cui al precedente art. 3, primo comma.

Art. 6

Per dare idonea e proficua soluzione a problemi di ricerca geomineraria, e per la formulazione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, la Regione può inoltre assumere a proprio carico gli oneri conseguenti l'esecuzione e la pubblicazione di studi e rilievi in materia mineraria, nonché le spese inerenti al coordinamento degli elaborati tecnici effettuati dai beneficiari, valendosi, all'occorrenza, dell'opera e della collaborazione di Istituti scientifici, di Enti specializzati o di tecnici del ramo.

Art. 7

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di Lire 40 milioni a carico dell'esercizio 1964 e di Lire 20 milioni a carico degli esercizi finanziari dal 1965 al 1967.

Gli stanziamenti annuali, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

All'onere di Lire 40 milioni a carico dell'esercizio 1964 si provvede per Lire 20 milioni con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per Lire 20 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.